

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV  
n. 10  
1971-1972  
1973-1974

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione  
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

(Esercizi 1971, 1972, 1973 e 1974)

---

*Presentata alla Presidenza il 5 maggio 1976*

---

N.B. - La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari cui si riferisce il presente documento è contenuta nell'Annesso 4 della Tabella 14.

PAGINA BIANCA

## INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1278 del 18 febbraio 1976 . . . . .	<i>Pag.</i> 5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1971, 1972, 1973 e 1974 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . »	7

PAGINA BIANCA

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 febbraio 1976;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'**Istituto nazionale delle assicurazioni** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 nonché le annesse relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risul-

tato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1971 al 1974;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati rilievi in ordine al mancato versamento all'erario degli utili di gestione, alla mancata emanazione di regolamenti interni di amministrazione e al mancato completamento del regolamento del personale, all'intervento del Fondo di garanzia nella liquidazione della società Mediterranea e per il deliberato sovrapprezzo azioni in occasione dell'aumento del capitale della società « Le Assicurazioni d'Italia »;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1971, 1972, 1973 e 1974 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

segnala - a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 - le irregolarità di cui in parte motiva, all'onorevole Ministro per l'industria, per il commercio e dell'artigianato ed all'onorevole Ministro per il tesoro, ai quali ordina che sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE

*F.to:* Garri

IL PRESIDENTE *f.f.*

*F.to:* Costa

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1971, 1972, 1973 E 1974 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI (INA)

**SOMMARIO:** 1. - Premessa. 2. - Gestione finanziaria e patrimoniale: *a)* considerazioni generali; *b)* conti consuntivi; *c)* valutazione del patrimonio; *d)* investimenti patrimoniali. 3. - Ordinamento. 4. - Personale. 5. - Gestioni speciali: *a)* garanzia crediti all'esportazione; *b)* fondo indennità impiegati; *c)* conto consortile; *d)* fondo di garanzia per le vittime della strada; *e)* polizze fidejussorie; *f)* fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (dazieri); *g)* gestioni di previdenza e fondi di assistenza vari; *h)* altre gestioni. 6. - Società collegate. 7. - Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA



1. — *Premessa.*

Con la presente relazione la Corte, in ottemperanza del dettato costituzionale (articolo 100, secondo comma, della Costituzione) riferisce, relativamente agli esercizi dal 1971 al 1974, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), controllo al quale l'Istituto stesso è stato sottoposto, con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alle notazioni contenute nelle precedenti relazioni (1) in merito all'ordinamento ed ai vari aspetti dell'attività dell'Istituto, quelle della presente relazione si ricollegano in quanto permangono anomalie o manchevolezze in relazione alle quali era stata già prospettata l'esigenza della loro eliminazione in competente sede.

In linea generale va confermata la necessità di un completamento e chiari-

---

(1) Si vedano le relazioni al Parlamento per gli esercizi dal 1951 al 1960 (*Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, Doc. XIV, n. 1, Vol. V, pagg. 31 e 53), dal 1961 al 1964 (*Atti parlamentari*, IV legislatura, Senato della Repubblica, Doc. 29-174, pagg. 6 e 1) e dal 1965 al 1970 (*Atti parlamentari*, VI Legislatura, Doc. XV, n. 10/1965-1970).

mento della disciplina relativa all'Istituto, con innovazioni e modifiche alle quali si fa, di seguito, cenno.

2. — *Gestione finanziaria e patrimoniale.*

a) *Considerazioni generali.*

La gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni si svolge sulla scorta di preventivi approvati dal consiglio di amministrazione, giusta le indicazioni contenute nell'articolo 7 dello statuto dell'Ente che, nel fissare le attribuzioni del direttore generale, stabilisce che egli, tra l'altro, provvede alle spese nei limiti dello stato di previsione approvato dal consiglio. Anche negli esercizi in esame gli stati di previsione delle spese sono stati corredati ciascuno dalla correlativa previsione delle entrate.

L'esame di questi documenti induce a qualche osservazione.

Per quanto concerne le entrate, esse sono globalmente considerate in relazione alla loro fonte di produzione: premi netti di competenza dell'esercizio, reddito lordo della proprietà immobiliare, reddito lordo della proprietà mobiliare. Per tutti gli esercizi in esame le cifre indicate in siffatta previsione si fondano sulla ipotesi di una espansione dell'8 per cento delle

corrispondenti voci delle entrate realizzate nell'esercizio precedente, valutate, queste, secondo una prudente estrapolazione dei dati acquisiti per i primi dieci mesi dell'anno.

Gli aumenti in effetti verificatisi secondo le risultanze dei consuntivi sono stati dell'8 per cento nel 1971, del 6 per cento nel 1972, del 16 per cento nel 1973 e del 12 per cento nel 1974.

Per quanto concerne le spese, la previsione globale si discostava per eccesso da quella delle entrate nel 1971 (aumento dell'8,55 per cento), per difetto nel 1972 (aumento del 5,41 per cento) mentre ne era pressoché pari nel 1973 (aumento del 7,9 per cento) e lo supera nel 1974 (aumento del 9 per cento).

Con riferimento alle previsioni dell'ultimo esercizio in esame, mentre da un verso va considerato che in una gestione industriale come quella dell'Istituto esistono obiettive difficoltà di stabilire una attendibile correlazione, al fine della previsione del risultato di esercizio, tra l'incremento delle voci di entrata e quello di uscita, dall'altro, ove si tenga conto della circostanza che l'incremento della spesa indicato nel preventivo deriva soprattutto dal settore degli oneri per il personale e di amministrazione, ne segue che gli organi competenti debbono in queste situazioni condurre una sempre più oculata politica di spesa.

Va subito precisato che anche il consuntivo 1974 ha presentato un saldo attivo, ma di importo inferiore del 75 per cento rispetto a quello del precedente esercizio.

Va tenuto presente che nello stato di previsione delle spese sono indicati per memoria gli oneri inerenti ai contratti di assicurazione (scadenze, sinistri, liquidazioni, riscatti, eccetera) e altri oneri del conto economico (quote di ammortamento ed accantonamento gravanti l'esercizio, differenze cambi su operazioni dell'esercizio, incremento delle riserve matematiche alla fine dell'esercizio), in quanto per detti oneri non si è ritenuto possibile for-

mulare uno stanziamento vero e proprio, essendo essi, di massima, condizionati dall'andamento della gestione.

Come è agevole notare, il preventivo costituisce in sostanza un piano finanziario che ha effetto autorizzativo alla gestione, ma non consente di ipotizzare il presumibile risultato economico dell'esercizio, che resta in massima parte indubbiamente condizionato dall'andamento dell'attività industriale dell'Istituto. Proprio questa sua natura richiede però, ad avviso della Corte, che gli organi competenti valutino quali ulteriori o aggiuntivi elementi anche in corso di esercizio siano necessari per rendere consapevoli le scelte che gli organi stessi debbono compiere nella corrente gestione.

Le ragioni ora esposte non consigliano una analisi approfondita degli stati di previsione. Può, però, rilevarsi nelle previsioni degli ultimi tre esercizi in esame una compressione, rispetto ai dati di consuntivo, in assoluto o per alcune voci, delle spese generali che sono state, poi, in corso di esercizio sostanzialmente rettificata, riportando gli stanziamenti a livelli di importo superiore rispetto alle previsioni iniziali.

#### b) Conti consuntivi.

I bilanci degli esercizi in esame, formati ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dell'Ente, sono stati presentati, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da questi comunicati al Parlamento in ottemperanza del disposto dell'articolo 53, terzo comma, del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Dopo la relazione tecnico-statistica per il quinquennio 1962-1966 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'invio al Parlamento,

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

a termini del quarto comma del richiamato articolo del testo unico, e della quale si è fatto cenno nella precedente relazione, è stata redatta la relazione concernente il successivo quinquennio chiuso

con il 1971, ancora peraltro in corso di stampa.

Le risultanze dei conti economici degli esercizi in esame possono così riassumersi:

ESERCIZIO 1971

*Entrate:*

1) Premi, al netto di quelli ceduti ai riassicuratori e retrocessionari	L.	127.457.384.297
2) Accessori di polizza, reddito netto degli investimenti; entrate diverse . . . . .	»	47.172.281.119
		<hr/>
Totale entrate . . . . .	L.	174.629.665.416
		<hr/> <hr/>

*Uscite:*

1) Spese di acquisto, di produzione d'incasso . . . . .	L.	22.107.101.596
2) Spese generali di amministrazione e altri oneri di gestione . . . . .	»	19.099.864.519
3) Liquidazione agli assicurati . . . . .	»	65.468.283.284
4) Incremento delle riserve matematiche . . . . .	»	65.744.119.195
		<hr/>
Totale uscite . . . . .	L.	172.419.368.594
		<hr/> <hr/>
Saldo attivo . . . . .	L.	2.210.296.822
		<hr/> <hr/>

ESERCIZIO 1972

*Entrate:*

1) Premi, al netto di quelli ceduti ai riassicuratori e retrocessionari	L.	135.304.195.752
2) Accessori di polizza, reddito netto degli investimenti; entrate diverse . . . . .	»	<u>50.501.934.275</u>
Totale entrate . . .		<u>L. 185.806.130.027</u>

*Uscite:*

1) Spese di acquisto, di produzione d'incasso . . . . .	L.	25.190.764.348
2) Spese generali di amministrazione e altri oneri di gestione . .	»	20.029.551.878
3) Liquidazione agli assicurati . . . . .	»	69.257.362.157
4) Incremento delle riserve matematiche . . . . .	»	<u>70.311.516.413</u>
Totale uscite . . .		<u>L. 184.789.194.796</u>
Saldo attivo . . .		<u>L. 1.016.935.231</u>

ESERCIZIO 1973

*Entrate:*

1) Premi, al netto di quelli ceduti ai riassicuratori e retrocessionari	L.	161.138.617.095
2) Accessori di polizza, reddito netto degli investimenti; entrate diverse . . . . .	»	<u>57.454.038.474</u>
Totale entrate . . .		<u>L. 218.592.655.569</u>

*Uscite:*

1) Spese di acquisto, di produzione d'incasso . . . . .	L.	27.597.976.396
2) Spese generali di amministrazione e altri oneri di gestione . .	»	22.959.826.467
3) Liquidazione agli assicurati . . . . .	»	89.531.454.062
4) Incremento delle riserve matematiche . . . . .	»	<u>77.462.319.277</u>
Totale uscite . . .		<u>L. 217.551.576.202</u>
Saldo attivo . . .		<u>L. 1.041.079.367</u>

ESERCIZIO 1974

*Entrate:*

1) Premi, al netto di quelli ceduti ai riassicuratori e retrocessionari	L.	180.348.623.696
2) Accessori di polizza, reddito netto degli investimenti; entrate diverse . . . . .	»	68.375.858.220
Totale entrate . . .	L.	248.724.481.916

*Uscite:*

1) Spese di acquisto, di produzione d'incasso . . . . .	L.	34.023.393.041
2) Spese generali di amministrazione e altri oneri di gestione . .	»	31.605.094.425
3) Liquidazione agli assicurati . . . . .	»	89.457.503.940
4) Incremento delle riserve matematiche . . . . .	»	93.379.051.224
Totale uscite . . .	L.	248.465.042.630
Saldo attivo . . .	L.	259.439.286

I risultati della gestione dell'Istituto negli esercizi considerati sono esposti nei conti ed illustrati nelle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Di particolari fatti di gestione si terrà discorso nella esposizione che segue.

Qui giova porre in evidenza taluni dati complessivi per tutti gli esercizi in esame.

Per quanto concerne il risultato dell'attività industriale dell'Istituto e l'andamento di questa, i dati esposti nel prospetto che segue, relativi ai premi di competenza, afferenti sia al « portafoglio » diretto, sia alle « riassicurazioni », sia alle « cessioni legali », consentono di rilevare come prosegua l'andamento favorevole già notato nei precedenti esercizi.

Esaminando più particolarmente i dati stessi, appare, peraltro, evidente che, ove si valuti l'incidenza della produzione diretta, delle cessioni legali e delle riassicurazioni attive sul totale dei premi di competenza, si constata un diverso andamento.

In termini percentuali nel quadriennio in esame, l'incidenza della produzione diretta, al netto delle riassicurazioni passive, sul totale dei premi di competenza, è costantemente diminuito, passando dall'84,12 per cento del 1970 all'83,69 per cento del 1971, all'82,44 per cento del 1972, all'81,93 per cento del 1973 e all'81,02 per cento del 1974, proseguendosi, quindi, la tendenza già rilevata nella precedente relazione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PREMI DI COMPETENZA

PORTAFOGLIO	AMMONTARE DEI PREMI					INDICE BASE 1970				
	1970	1971	1972	1973	1974	1970	1971	1972	1973	1974
<b>Portafoglio diretto:</b>										
premi di primo anno . . . . .	13.302.334.949	15.513.876.997	16.557.044.884	18.803.127.437	22.898.027.322	100,00	116,63	124,47	141,35	172,14
unici . . . . .	29.379.799.254	29.997.942.263	26.252.109.594	38.305.747.243	40.969.470.225	100,00	102,10	89,35	130,38	139,45
di anni successivi	59.200.627.801	62.998.357.424	70.660.863.035	77.200.125.682	84.593.725.684	100,00	106,42	119,36	130,40	142,89
	101.882.762.004	108.510.176.684	113.470.017.513	134.309.000.362	148.461.223.231	100,00	106,50	111,37	131,83	145,72
<b>Riassicurazioni attive:</b>										
premi di primo anno . . . . .	61.597.594	67.369.184	99.342.833	139.194.358	142.456.246	100,00	109,37	161,28	225,97	231,27
unici . . . . .	85.850.424	100.446.723	133.318.548	417.404.762	221.277.580	100,00	117,00	155,29	486,20	257,75
di anni successivi	788.811.290	665.839.379	511.960.241	918.298.307	551.075.257	100,00	84,41	64,90	116,42	69,86
	936.259.308	833.655.286	744.621.622	1.474.897.427	914.809.083	100,00	89,04	79,53	157,53	97,71
<b>Riassicurazioni passive:</b>										
premi di primo anno . . . . .	100.908.443	138.112.844	203.359.286	186.421.030	318.743.452	100,00	136,87	201,53	184,74	315,87
unici . . . . .	2.937.604	1.767.328	1.262.489	3.423.279	1.910.586	100,00	60,16	42,98	116,53	65,04
di anni successivi	1.617.682.030	1.705.158.979	1.723.462.042	2.101.269.572	2.010.537.417	100,00	105,41	106,54	129,89	124,29
	— 1.721.528.077	— 1.845.039.151	— 1.928.083.817	— 2.291.113.881	— 2.331.191.455	100,00	107,17	112,00	133,09	135,41

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PORTAFOGLIO	AMMONTARE DEI PREMI					INDICE BASE 1970				
	1970	1971	1972	1973	1974	1970	1971	1972	1973	1974
Cessioni legali (a):										
premi di primo anno . . . . .	3.599.687.816	4.482.655.199	4.343.792.520	5.586.529.201	7.334.798.838	100,00	124,53	120,67	155,19	203,76
unici . . . . .	1.844.283.185	2.069.583.216	2.561.118.602	3.301.052.989	3.916.930.601	100,00	112,22	138,87	178,99	212,38
di anni successivi	12.530.658.393	13.406.353.063	16.112.729.312	18.758.250.997	22.052.053.398	100,00	106,99	128,59	149,70	175,98
	17.974.629.394	19.958.591.478	23.017.640.434	27.645.833.187	33.303.782.837	100,00	111,04	128,06	153,80	185,28
Totale:										
premi di primo anno . . . . .	16.862.711.916	19.925.788.536	20.796.820.951	24.342.429.966	30.056.538.954	100,00	118,16	123,33	144,36	178,24
unici . . . . .	31.306.995.259	32.166.204.874	28.945.284.255	42.020.781.715	45.105.767.820	100,00	102,74	92,46	134,22	144,08
di anni successivi	70.902.415.454	75.365.390.887	85.562.090.546	94.775.405.414	105.186.316.922	100,00	106,29	120,68	133,67	148,35
Totale premi di competenza . . . . .	119.072.122.629	127.457.384.297	135.304.195.752	161.138.617.095	180.348.623.696	100,00	107,04	113,63	135,33	151,46

(a) Al netto delle riassicurazioni passive.

Costante e progressivo, correlativamente, l'aumento dell'incidenza delle cessioni legali sul totale dei premi di competenza (sempre al netto delle riassicurazioni passive), che passa dal 15,10 per cento del 1970 al 15,66 per cento del 1971, al 17,01 per cento del 1972, al 17,16 per cento del 1973 e al 18,47 per cento del 1974.

I dati più analitici esposti nelle relazioni del collegio sindacale, e relativi sia alla produzione di esercizio che al portafoglio a fine esercizio, danno conferma dell'andamento della produzione.

Nel periodo in esame le riserve matematiche hanno segnato un costante incremento in corrispondenza al crescente volume del portafoglio assicurativo.

Il valore lordo è aumentato da lire 698.186,6 milioni del 1970 a lire 1.007.709,5 milioni nel 1974 comprensiva della quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari, mentre nella tabella appresso riportata (pagina 19) il valore è al netto di questa quota. Quest'ultima cifra corrisponde anche al valore netto, poiché, come sopra indicato, a partire dall'esercizio 1968 la detrazione per zillmeraggio è stata eliminata.

Il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato ha dato atto « che la riserva matematica dell'Istituto è stata determinata in base a criteri prudenziali » e che l'Ente di Stato dispone di un congruo margine di sicurezza implicito nelle riserve esposte in bilancio.

Passando a talune notazioni in tema di costi di acquisto, di incasso e di gestione, al fine di indicare la loro incidenza nel complesso dei premi, il prospetto che segue espone i dati relativi al triennio in relazione ai quali è da segnalare un sensibile spunto in aumento, in termini percentuali nel 1971 (32,33 per cento rispetto al 28,32 per cento del 1970) e nel 1974 (36,39 per cento) in dipendenza del notevole aumento verificatosi delle spese generali di amministrazione e dell'indennità di anzianità impiegati. Incidenza rimasta sostanzialmente al nuovo livello anche negli anni successivi con scarti percentuali influenzati dagli anticipi, e recuperi di oneri relativi e servizi prestati per conto dello Stato, portati in questo secondo caso, in detrazione compensativa.

### COSTI E LORO INCIDENZA SUL COMPLESSO DEI PREMI

(espressi in cifre assolute, in milioni di lire)

TITOLO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	1971	1972	1973	1974
Premi al netto di quelli ceduti in riassicurazione	127.437	135.304	161.139	180.349
Spese d'acquisto e d'incasso . . . . . <i> riferite ai premi . . . . .</i>	22.107 17,34 %	25.191 18,62 %	27.598 17,13 %	34.023 18,87 %
Spese generali di amministrazione e altri oneri di gestione . . . . . <i> riferiti ai premi . . . . .</i>	19.100 14,99 %	20.030 14,80 %	22.960 14,25 %	31.605 17,52 %
Totale dei costi . . . . . <i> riferito ai premi . . . . .</i>	41.207 32,33 %	45.221 33,42 %	50.558 31,38 %	65.628 36,39 %



Per quanto attiene alle attività e passività patrimoniali i dati del quadriennio in esame sono riassunti nei prospetti che seguono, i quali espongono anche i relativi rapporti percentuali.

Richiamate specificamente le considerazioni che saranno di seguito svolte in ordine alle valutazioni ed a singole operazioni di investimento, ad uno sguardo di insieme i rapporti percentuali mostrano

chiaramente le tendenze seguite negli investimenti stessi.

Più specificamente, come risulta dalle elaborazioni contenute nelle relazioni del collegio sindacale, può notarsi per gli investimenti immobiliari il proseguire, nel periodo in esame, salvo che per il 1972 (+ 0,15 per cento), della costante variazione in diminuzione iniziata dal 1966.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTIVITA PATRIMONIALI

VOCI	CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO				RAPPORTI PERCENTUALI			
	1971	1972	1973	1974	1971	1972	1973	1974
Valori immobiliari . . . . .	262.614.223.332	288.805.340.244	308.603.263.006	336.008.661.437	31,60	31,75	30,66	30,33
Valori mobiliari . . . . .	511.094.538.023	545.984.585.647	571.912.819.983	666.266.588.842	61,50	60,03	56,83	60,13
Depositi bancari . . . . .	14.998.906.563	20.227.514.618	55.243.887.781	18.424.176.267	1,80	2,22	5,49	1,66
Cassa centrale . . . . .	33.685.759	340.447.641	153.888.898	55.135.611	—	0,04	0,02	—
Depositi costituiti presso terzi .	2.828.723.607	2.787.152.632	3.254.389.758	3.407.687.602	0,34	0,31	0,32	0,31
Debitori diversi . . . . .	31.801.963.677	41.813.235.983	54.691.273.534	68.147.266.225	3,83	4,60	5,43	6,15
Premi in corso di riscossione .	7.708.930.003	9.575.928.389	12.567.444.312	15.754.995.584	0,93	1,05	1,25	1,42
Mobilio, macchine, libri e stampati . . . . .	1	1	1	1	—	—	—	—
<b>Totali . . . . .</b>	<b>831.080.970.965</b>	<b>909.534.205.155</b>	<b>1.006.426.967.273</b>	<b>1.108.064.511.569</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PASSIVITA PATRIMONIALI

VOCI	CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO				RAPPORTI PERCENTUALI			
	1971	1972	1973	1974	1971	1972	1973	1974
Impegni verso assicurati . . .	7.276.464.282	8.005.099.229	10.534.223.696	11.416.984.593	0,88	0,88	1,05	1,03
Depositi diversi . . . . .	16.347.620.959	17.891.211.083	19.570.498.102	20.694.189.503	1,97	1,97	1,95	1,87
Competenze diverse esercizio successivo . . . . .	433.919.783	416.804.849	731.000.233	494.819.447	0,05	0,04	0,07	0,05
Fondo indennità anzianità impiegati INA . . . . .	14.370.245.281	16.743.786.268	16.732.881.604	22.153.468.827	1,73	1,84	1,66	2,00
Riserve patrimoniali . . . . .	11.933.370.920	12.667.934.620	13.476.595.975	12.399.850.471	1,44	1,39	1,34	1,12
Fondo per scopi di pubblica utilità . . . . .	38.378.072	38.378.072	38.378.072	38.378.072	—	—	—	—
Riserve matematiche . . . . .	753.134.432.215	824.348.073.687	902.199.670.880	995.978.375.962	90,86	90,74	89,74	89,91
Fondo sopravvenienze . . . . .	254.566.603	254.566.603	254.566.603	254.566.603	0,03	0,03	0,02	0,02
Fondo rivalutazione immobili .	4.622.549.877	4.622.549.877	4.622.549.877	4.622.549.877	0,56	0,51	0,46	0,42
Creditori diversi:								
Compagnie di riassicurazione .	1.396.274.793	1.287.542.854	1.369.136.288	1.723.601.307	0,17	0,14	0,14	0,16
Agenzie . . . . .	788.791.691	1.509.314.300	2.283.752.080	1.316.133.417	0,10	0,17	0,23	0,12
Società collegate . . . . .	109.530.348	124.943.876	—	—	0,01	0,01	—	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VOCI	CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO				RAPPORTI PERCENTUALI			
	1971	1972	1973	1974	1971	1972	1973	1974
Mutuatari e cedenti annualità per operazioni in corso . . . .	883.441.708	983.689.698	4.191.660.169	7.133.942.629	0,11	0,11	0,42	0,64
Gestione rischi agricoli . . . .	—	—	—	74.649.191	—	—	—	—
Gestione crediti esportazione . .	269.910.929	119.882.070	4.153.439.047	101.531.103	0,03	0,01	0,41	0,01
Gestione polizze fidejussorie . .	294.461.752	272.731.857	290.317.292	313.578.428	0,04	0,03	0,03	0,03
Fondi speciali di previdenza . .	103.601.435	108.770.039	2.554.278.320	2.440.319.020	0,01	0,01	0,25	0,22
Tesoro Stato quota utili : : :	870.089.681	1.772.214.740	2.161.492.656	2.561.146.514	0,11	0,20	0,22	0,23
Imposte e tasse riscosse e da pagare . . . . .	974.509.657	1.191.547.806	1.605.717.606	1.703.281.399	0,12	0,13	0,16	0,15
Spese di competenza pagate e da pagare . . . . .	8.274.684.852	8.603.785.656	6.837.767.682	7.559.433.923	1,00	0,95	0,68	0,68
Provvigioni acquisto da pagare 3/10 . . . . .	1.163.679.028	1.328.808.184	1.579.238.338	2.004.642.972	0,14	0,15	0,16	0,18
Diversi . . . . .	5.330.150.277	6.225.634.556	10.198.723.386	12.819.629.025	0,64	0,69	1,01	1,16
<b>Totali . . . .</b>	<b>828.870.674.143</b>	<b>908.517.269.924</b>	<b>1.005.385.887.906</b>	<b>1.107.805.072.283</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

I suddetti investimenti sono stati, in misura percentuale, del 31,60 per cento nel 1971, del 31,75 per cento nel 1972, del 30,66 per cento nel 1973 e del 30,33 per cento nel 1974.

Alla diminuzione degli investimenti di cui trattasi non ha fatto però riscontro, nei primi tre anni in esame e a differenza che in passato, l'aumento dell'incidenza degli investimenti mobiliari, che anzi sono diminuiti in termini percentuali dal 61,81 per cento del 1970 al 61,50 per cento del 1971, al 60,03 per cento del 1972 e al 56,83 per cento del 1973. L'incremento si è invece verificato nei depositi bancari che apparivano nel periodo precedente in costante diminuzione (dal 3,39 per cento del 1965 all'1,24 per cento del 1970) e che hanno raggiunto nel 1973 l'incidenza percentuale del 5,49 per cento. Nel 1974 si è avuta una inversione di tendenza, con aumento degli investimenti mobiliari

(+ 3,30 per cento) e una contrazione dei depositi bancari (— 3,83 per cento) rispetto al totale degli investimenti stessi.

Nel quadriennio cui la presente relazione si riferisce i bilanci dell'Istituto si sono chiusi con un utile la cui misura, pressoché dimezzata rispetto ai bilanci dei precedenti esercizi per l'ultimo triennio, si è ulteriormente e sensibilmente ridotta nel 1974.

Il prospetto che segue espone i dati relativi agli utili conseguiti nei vari esercizi e la loro ripartizione a termini dell'articolo 54 del testo unico.

Sono stati versati allo Stato, alla data del 31 dicembre 1974, gli utili fino alla gestione 1969. Il collegio sindacale ha ripetutamente sollecitato il versamento degli utili delle gestioni successive. La Corte dichiara non conforme a legge questa omissione ed invita l'Ente a provvedere con immediatezza.

ESERCIZIO	Utile	RIPARTIZIONE					
		Riserva ordinaria	Riserva di garanzia	Consiglio di amministrazione	Personale	Assicurati	Stato
1971 . . .	2.210.296.822	221.029.682	100.000.000	14.169.504	70.847.518	902.125.059	902.125.059
1972 . . .	1.016.935.231	101.693.523	100.000.000	6.114.312	30.571.916	389.277.916	389.277.916
1973 . . .	1.041.079.367	104.107.937	100.000.000	6.277.286	31.386.428	392.653.858	399.653.858
1974 . . .	250.439.286	86.479.762	172.959.526	—	—	—	—

Talune notazioni specifiche appaiono opportune in tema di valutazione del patrimonio e di investimenti patrimoniali.

c) *Valutazione del patrimonio.*

Per la valutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto l'articolo 28 del regolamento approvato con regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, stabilisce che: « I

beni immobili saranno valutati, di regola, in base al valore di mercato al momento della valutazione. Se si tratti di immobili divenuti di proprietà dell'impresa nell'ultimo triennio, essi saranno valutati in base al valore di acquisto o di costruzione ».

L'articolo 20 dello statuto dell'INA, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, stabilisce che: « Gli immobili sono segnati in bilancio per il

minore dei due prezzi di acquisto e di mercato, quest'ultimo determinato in base a stima da farsi alla fine di ogni triennio ».

In concreto, come negli anni precedenti, pur avendo la commissione consultiva immobiliare, costituita presso lo Istituto, annualmente valutato il patrimonio immobiliare, pervenendo a valori notevolmente superiori, rispetto a quelli del precedente anno, l'iscrizione in bilancio è avvenuta sempre per somma corrispondente a quella iscritta a chiusura del precedente esercizio, aumentata delle somme per nuove acquisizioni nonché degli importi dei lavori di ripristino e innovazioni.

Il sistema seguito ha indubbio carattere prudenziale, ma sostanzialmente la « regola » prevista dalla citata norma regolamentare non risulta osservata e, in effetti, si è sempre continuato ad applicare l'articolo 20 dello statuto, iscrivendo in bilancio il minor prezzo, quello di acquisto, rispetto a quello di mercato.

Risulta, quindi, attuale ancora la problematica che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affermava nel 1967 (2) essere allo studio. La Corte rinnova pertanto l'osservazione che va verificata l'esigenza di provvedere ad un approfondito coordinamento dei testi di legge, regolamentari e statutari in atto vigenti.

Va rilevato tuttavia che nonostante con una valutazione prudenziale del patrimonio, il reddito è del 4,80 per cento come appresso sarà chiarito.

La valutazione del patrimonio mobiliare — come precisato dal collegio sindacale — è stata operata in base a criteri non dissimili da quelli adottati negli scorsi anni.

Per i titoli a reddito fisso e quelli azionari quotati in borsa si è adottato

il minor corso risultante fra i prezzi di compenso (articolo 20, secondo comma, dello statuto dell'INA) e le quotazioni al 31 dicembre (articolo 28 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63).

Per i titoli appartenenti a serie « chiuse » e per i titoli che, pur non appartenendo a serie « chiuse », non risultano quotati in borsa si è adottato il criterio della iscrizione al costo.

Per la contabilizzazione delle partecipazioni non quotate in borsa, si sono assunti i valori unitari dei titoli adottati nel precedente bilancio, con la sola eccezione nel 1971 della partecipazione al capitale costitutivo delle « Cartiere Miliani », i cui titoli rappresentativi sono stati contabilizzati al valore unitario di lire 20 (anziché lire 50), in conformità alla delibera di riduzione del capitale adottata dall'assemblea straordinaria della società (in data 27 aprile 1972), ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, quale conseguenza della perdita evidenziata dal bilancio dell'esercizio 1971.

Le partecipazioni al capitale azionario di imprese assicurative sono state, come in passato, portate in bilancio al costo, iscrivendo nella parte passiva i relativi « ammortamenti » a norma dell'articolo 15, n. 11 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Negli esercizi in esame le minusvalenze verificatesi nei titoli sono state compensate da plusvalenze, utilizzate ove necessario. Nel 1971 e nel 1974 non risultando queste sufficienti, si è portato a carico del conto economico la somma eccedente, dopo aver quasi totalmente utilizzato nel 1974 il fondo oscillazione valori.

#### d) *Investimenti patrimoniali.*

Gli investimenti patrimoniali effettuati dall'Istituto sono elencati nei prospetti prodotti nelle allegate relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio

(2) Nota del 24 aprile con la quale si fornivano chiarimenti in ordine alle osservazioni mosse dalla Corte nella relazione sugli esercizi 1961-1964.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sindacale e i dati relativi ai vari esercizi in esame sono appresso riassuntivamente esposti. Qui basti accennare che alla chiusura dell'esercizio 1974, gli investimenti assommavano, nel calcolo compiuto dall'organo di amministrazione, a lire 1.020.700 milioni (3).

Esaminando la ripartizione, in termini percentuali, del totale degli investimenti tra le varie forme di questi, si nota una stazionarietà di quelli immobiliari (33,94 per cento nel 1971, 34,60 per cento nel 1972, 34,23 per cento nel 1973 e 33,52 per cento nel 1974), un calo di quelli mobiliari ove si astragga nel 1973 dai de-

(3) Da notare, come per il passato, che il collegio sindacale, nella propria relazione, indica il minor valore di lire 1.002.275 milioni in quanto, relativamente alle giacenze bancarie, considera investimenti soltanto i depositi vincolati. Di tale impostazione si tiene conto nell'indicazione dei valori percentuali di cui appresso nel testo.

positi bancari vincolati per 21 miliardi di lire (nessun deposito di tale natura negli altri esercizi in esame), mentre, ove si tenga conto anche dei depositi non vincolati e del danaro in cassa, la liquidità a fine dell'anzidetto esercizio è risultata di oltre 55 miliardi di lire.

Nel 1974, la ripartizione denuncia una sempre maggiore incidenza degli investimenti mobiliari che sono passati dal 65,77 per cento al 66,48 per cento del totale. Da segnalare, nell'ambito degli investimenti stessi, l'aumento dei titoli di Stato e quello dei mutui.

Più comparati dati per tutto il periodo di gestione in esame sono contenuti nel prospetto riassuntivo riportato alla pagina seguente.

Il reddito degli investimenti patrimoniali, nonché la sua espressione in termini percentuali rispetto all'ammontare degli investimenti risultano dal seguente prospetto:

ESERCIZIO	Reddito netto complessivo (milioni di lire)	Reddito medio complessivo (%)	Reddito medio degli investimenti immobiliari (%)	Reddito medio degli investimenti mobiliari (%)
1971 . . . . .	46.411,5	6,36	4,75	7,18
1972 . . . . .	50.205,8	6,30	4,53	7,20
1973 . . . . .	56.818,1	6,55	4,92	7,38
1974 . . . . .	67.631,4	7,15	4,80	8,34

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI

VOCI	CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO				RAPPORTI PERCENTUALI			
	1971	1972	1973	1974	1971	1972	1973	1974
	Beni immobili . . . . .	262.614.223.332	288.805.340.244	308.603.263.006	336.008.661.437	33,94	34,60	34,23
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . .	34.954.338.575	33.284.629.213	35.168.415.294	99.561.584.688	4,52	3,99	3,90	9,93
Cessione di annualità dovute dallo Stato . . . . .	30.576.402.218	34.026.019.822	33.503.382.761	33.006.087.761	3,95	4,08	3,72	3,30
Cessione di annualità dovute da comuni e da diversi per riscatto di rendite vitalizie . . . . .	39.858.122	37.342.292	35.502.114	33.560.726	0,01	—	—	—
Mutui ed anticipazioni . . . . .	279.138.498.156	322.967.118.540	348.088.218.857	380.915.902.690	36,08	38,69	38,61	38,01
Cartelle di credito fondiario e titoli diversi . . . . .	109.164.856.140	102.488.173.662	101.194.573.141	98.099.461.610	14,11	12,28	11,22	9,79
Partecipazione al capitale costituito di enti pubblici o di pubblico interesse . . . . .	26.168.059.467	26.168.059.466	26.478.059.466	26.478.059.466	3,38	3,13	2,94	2,64
Partecipazione ad imprese assicurative . . . . .	7.952.295.261	7.952.295.261	7.952.295.261	7.952.295.261	1,03	0,95	0,88	0,79
Partecipazione ad imprese non assicurative . . . . .	23.100.230.084	19.060.947.391	19.492.373.089	20.219.636.640	2,98	2,28	2,16	2,02
Depositi bancari vincolati . . . . .	—	—	21.049.435.356	—	—	—	2,34	—
<b>Totali . . . . .</b>	<b>773.708.761.355</b>	<b>834.789.925.891</b>	<b>901.565.518.345</b>	<b>1.002.275.250.279</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Nel complesso, quindi, trova conferma la tendenza già notata nella precedente relazione, all'aumento del reddito medio complessivo e di quello degli investimenti mobiliari, ed alla diminuzione di quelli immobiliari.

Sulla innovazione normativa, in materia di investimenti, introdotta dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, cui hanno fatto seguito le norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265, si è fatto cenno nella precedente relazione nella quale si è anche precisato come in base a tali disposizioni non fosse possibile procedere ad investimenti azionari ed obbligazionari oltre i limiti qualitativi e quantitativi indicati nella legge stessa, e non potesse, quindi, valere a superare tali limiti il richiamo al disposto del n. 14 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private secondo cui sono consentiti « altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio ».

Le partecipazioni dell'Istituto sono rimaste sostanzialmente quelle indicate nella precedente relazione. Nel marzo 1974 è entrata in vigore la legge 15 febbraio 1974, n. 44, contenente modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 che consente all'Istituto la partecipazione in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo della edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate,

nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni.

È stato, inoltre, consentito che possano essere autorizzati anche impieghi nei modi ora indicati in deroga alle condizioni e limitazioni previste.

Sono in tal modo venute meno le questioni insorte in passato circa i limiti delle possibili partecipazioni dell'Istituto, ma ciò non esclude che un limite alla azione che l'INA - il quale non è un ente di gestione - può svolgere è dato dai compiti istituzionali dello stesso che non comprendono l'esercizio di imprese, ma partecipazioni ai fini dell'investimento della disponibilità patrimoniale. Ciò comporta che le scelte devono essere effettuate tenendo conto dei parametri della sicurezza e della redditività dell'investimento stesso.

Le diverse forme di partecipazione praticate dall'INA figurano nel bilancio dell'Istituto raggruppate e distinte nelle seguenti tre categorie:

a) partecipazioni al capitale costitutivo di enti pubblici e di pubblico interesse;

b) partecipazioni al capitale azionario di imprese assicurative;

c) partecipazione al capitale azionario di imprese non assicurative.

Al 31 dicembre 1974 i valori iscritti in bilancio erano, con raffronto a quelli al 31 dicembre 1970, rispettivamente lire 26.478.059.466 (lire 26.168.059.467), lire 7.952.295.261 (lire 6.283.048.261) e lire 20.219.636.640 (lire 29.051.504.389) per un totale, quindi, di lire 54.649.991.367 (lire 61.502.612.117).

Rispetto alla situazione al 31 dicembre 1970 si ha che le partecipazioni di categoria a) sono aumentate di lire 309.999.999 (con incremento percentuale dell'1 per cento); quelle di categoria b) di lire 1.669.247.000 (con un incremento percentuale del 26 per cento) e quelle di categoria c) sono diminuite di lire 8.831.867.749 (con un decremento per-

tuale del 30 per cento). A norma del n. 11 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, le partecipazioni ad imprese assicurative debbono essere ammortizzate entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione. Tale periodo, come indicato nelle precedenti relazioni, è stato fissato in 20 anni. Al 31 dicembre 1974 il relativo fondo di ammortamento, compreso nella parte passiva dello stato patrimoniale, ascende a

lire 4.990.180.719; le partecipazioni in parola risultano, pertanto, già ammortizzate per il 63 per cento circa.

Nell'unito prospetto si espongono i dati relativi all'ammortamento delle partecipazioni assicurative e per le cosiddette società collegate si raffrontano i risultati degli esercizi in esame con la teorica redditività del 4 per cento dell'investimento.

Dai dati suddetti si ricava come tale redditività sia assolutamente carente.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Ammorta- mento	Interessi 4% sull'importo della parte- cipazione iscritto in bilancio	Utile o perdite di esercizio della società	Dividendo percepito dall'INA
<b>Assitalia (partecipazioni):</b>				
98,139% INA 1971 . . . . .	361.446.725	289.157.380	403.236.939	—
residuo IMI 1972 . . . . .	361.446.725	289.157.380	— 979.540.801	—
1973 . . . . .	(a) 567.539.780	289.157.380	— 101.135.801	—
1974 . . . . .	(d) 155.353.670	289.157.380	— 382.520.960	—
<b>Praevidentia (partecipazioni):</b>				
97,778% INA 1971 . . . . .	—	1.760.004	+ 3.800.106	—
residuo Assitalia 1972 . . . . .	—	1.760.004	+ 4.035.889	—
1973 . . . . .	interamente ammortizzato	1.760.004	+ 7.548.100	—
1974 . . . . .	—	1.760.004	+ 3.396.298	—
<b>INF (partecipazioni):</b>				
100% INA 1971 . . . . .	—	—	—	—
1972 . . . . .	part.ne non ammortizzata	10.000.000	+ 3.334.094	—
1973 . . . . .	part.ne non ammortizzata	10.000.000	+ 3.987.054	—
1974 . . . . .	part.ne non ammortizzata	10.000.000	+ 9.196.948	—
<b>Bimospa (partecipazioni):</b>				
75% INA 1971 . . . . .	part.ne non ammortizzata	6.433.340	+ 6.333.034	—
23% Assitalia 1972 . . . . .	part.ne non ammortizzata	6.433.340	+ 11.358.040	—
2% Praevidentia 1973 . . . . .	—	6.433.340	+ 10.759.755	—
1974 . . . . .	—	6.433.340	+ 6.523.489	—
<b>Cartiere Miliani (partecipazioni):</b>				
75,08% INA 1971 (b) . . . . .	part.ne non ammortizzata	(c) 38.998.780	— 2.066.415.037	—
13,30% Assitalia 1972 . . . . .	—	(c) 210.209.070	— 908.327.651	—
11,62% altri 1973 . . . . .	—	(c) 210.209.070	+ 293.790.961	—
1974 . . . . .	—	(c) 210.210.527	+ 793.169.940	—

(a) Compreso 5 per cento versamento provvisorio per aumento capitale in corso di auto-  
rizzazione ministeriale a chiusura esercizio.

(b) Nel 1971 l'INA possedeva il 34,30 per cento del capitale delle « Miliani » e l'Assitalia  
lo 0,82 per cento.

(c) Rapportate al valore nominale.

(d) Recupero 5 per cento versamento provvisorio rientrato, di cui al punto (a), per man-  
cato aumento capitale.

3. — *Ordinamento.*

L'ordinamento dell'Istituto, quale delineato nelle precedenti relazioni, è sostanzialmente rimasto invariato, non avendo le norme che lo disciplinano - e cioè il testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 993 - subito variazioni all'infuori di quelle introdotte con la recente legge 15 febbraio 1974, n. 44, che ha modificato la precedente legge 25 febbraio 1965, n. 109, per quanto concerne la disciplina degli investimenti.

Non sono state, perciò, rimosse le cause delle controverse interpretazioni cui si faceva cenno nelle precedenti relazioni (4), e che, conservando una loro attuale validità, sono state o saranno riprese nella presente.

Non risultano assunte iniziative in ordine alla emanazione del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi sulle assicurazioni private e rimane in vigore quello precedente del 1925 che contiene disposizioni non più applicabili e manca delle opportune norme di attuazione e esplicative, rendendo, quindi disarmonica la situazione normativa del settore.

Per quanto concerne lo statuto dell'Ente, va dato atto che il consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare una commissione di studio per la formulazione di proposte.

Deve essere, poi, ancora una volta rilevato come non si sia realizzata la compiuta attuazione della norma dell'articolo 10, n. 6, del testo unico, che attribuisce alla competenza del consiglio di amministrazione la deliberazione dei regolamenti interni di amministrazione. Nelle materie che possono formarne oggetto, vigono come per il passato, soltanto di-

(4) Vedasi in particolare la relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1961 al 1964, citata, pagg. 6 e 7).

sposizioni emanate dalla direzione generale, con riferimento al disposto del comma primo dell'articolo 7 dello statuto dell'Ente, secondo cui il direttore generale « dirige i servizi tecnici ed amministrativi » dell'Istituto.

Risultano, peraltro, approvati dal consiglio di amministrazione atti di portata generale - quali, ad esempio, il capitolato generale per l'appalto dei lavori e le norme interne da osservare per le forniture - e le condizioni fatte annualmente dalle agenzie generali (5).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private - (6) ha fatto presente che la norma suddetta è stata interpretata nel senso che il consiglio di amministrazione esercita la facoltà di emanare regolamenti quando lo ritenga necessario. Tale facoltà compete pertanto alla direzione generale nelle materie che il consiglio non abbia provveduto a regolare o quando si ravvisi la necessità di norme minute e dettagliate. È sembrato infatti in contrasto con la funzione direzionale limitare questa ultima alla esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione. Ha comunque concluso riservandosi di richiamare l'attenzione dell'Istituto su una più rigorosa osservanza dell'articolo 10, n. 6, del testo unico.

Tale richiamo non risulta intervenuto e va quindi confermata l'osservazione mossa nella precedente relazione secondo cui, seppure esistano e siano da individuare - in relazione alla natura del-

(5) Come esattamente ha rilevato il collegio sindacale nel far relazione sulle previsioni del 1973, il consiglio, in sede di approvazione del preventivo, esercita inoltre un potere che attiene alla disciplina generale interna dell'amministrazione e gestione dei fondi, stabilendo per quali spese gli stanziamenti costituiscono un limite invalicabile per gli organi esecutivi.

Sulla disciplina dei rapporti con gli agenti, pur risultando affermativa in sede di comitato permanente e di consiglio di amministrazione la necessità di un riesame globale, non risulta un coerente seguito da parte della direzione generale.

(6) Nota 12 dicembre 1973, n. 817830/IN/9.

l'attività dell'INA - dei limiti entro i quali una disciplina regolamentare interna di amministrazione potrà concretarsi, ciò non fa venir meno il potere-dovere del consiglio di amministrazione di dare applicazione alla norma contenuta nell'articolo 10, n. 6, del testo unico, che, unitamente agli altri precetti di legge e regolamentari, appresta una particolare disciplina e, quindi, assegna all'Istituto una differenziata posizione, rispetto alle imprese private, posizione propria, peraltro, di ogni ente pubblico.

L'esigenza di una disciplina interna è apparsa evidente in occasione dell'esame della proposta della direzione generale di delegare al comitato permanente l'esame di particolari affari, proposta che non ha avuto ulteriore seguito proprio in considerazione del fatto - rilevato dal collegio sindacale - che le materie che si proponevano formassero oggetto di delega o concernessero aspetti marginali della gestione ovvero, per le materie di un appena più evidente rilievo, fosse necessaria la fissazione di criteri generali da parte del consiglio proprio perché attraverso la delega non si poteva raggiungere - per inidoneità dello strumento relativo - la finalità di una effettiva distribuzione delle competenze che poteva essere realizzata in base alla disposizione statutaria (articolo 5) la quale prevede che il comitato possa essere chiamato a deliberare sugli affari che siano attribuiti alla propria competenza, non soltanto in base alle disposizioni dello statuto, ma anche in base alle norme, appunto, del regolamento interno.

#### 4. — *Personale.*

Come nella precedente relazione si dà notizia dei contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali ed approvati dal consiglio di amministrazione che regolano, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, del testo unico delle leggi

sulle assicurazioni private i rapporti tra l'Istituto e gli impiegati.

Nel corso del quadriennio cui la presente relazione si riferisce hanno operato, per il personale impiegatizio e subalterno, i seguenti contratti collettivi:

contratto normativo 21 giugno 1966, avente decorrenza 1° luglio 1966 e scadenza 31 dicembre 1970; modificato con verbale di accordo 12 marzo 1971, avente decorrenza 1° aprile 1971 e scadenza 31 marzo 1975;

contratto economico 16 gennaio 1969, avente decorrenza 1° gennaio 1969 e scadenza 31 dicembre 1971;

contratto economico 9 marzo 1972 avente decorrenza 1° gennaio 1972 e scadenza 31 dicembre 1974.

I contratti normativi hanno disciplinato anche i sistemi di assunzione del personale, prevedendo, a seconda delle qualifiche, il sistema del concorso o di forme idonee di selezione, l'assunzione senza concorso in base a giudizio discrezionale di idoneità.

Già nelle precedenti relazioni si è posto in evidenza come l'articolo 11 dello statuto dell'INA prescriva la formazione, da parte del consiglio di amministrazione, di un regolamento interno che disponga, tra l'altro, « le norme per l'assunzione degli impiegati, nonché i casi di rescissione o cessazione del rapporto di impiego », e, nonostante l'assetto normativo stabilitosi successivamente alla emanazione dello statuto predetto, non fosse venuto meno il dovere di osservanza del precetto statutario, per quanto attiene alle norme sull'assunzione del personale, rientrando pur sempre nella sfera di attribuzione propria ed esclusiva dell'organo deliberante dell'Ente pubblico la regolazione unilaterale ed autoritativa del momento organizzativo, preliminare al rapporto di lavoro.

Il collegio sindacale, in varie occasioni, ha fatto richiamo a queste osserva-

zioni. Così ha rilevato che per quanto concerne le assunzioni di personale d'ordine e ausiliario, pur essendo consentita dal contratto collettivo l'assunzione senza concorso, in base a giudizio discrezionale di idoneità, la prassi seguita di prove selettive, a mezzo di colloqui e di esperimenti tecnico-pratici potrebbe essere assunta a contenuto di una norma regolamentare, come previsto dallo statuto, sì da assicurare l'osservanza di procedure uguali (7).

Il collegio ha, inoltre, rivolto all'amministrazione l'invito a voler emanare, in ottemperanza dell'articolo 11 dello statuto dell'Ente, il regolamento del personale, determinando l'organico delle varie qualifiche e dettando le norme per il conferimento delle promozioni.

Agli inizi del 1974 il consiglio di amministrazione ha convenuto nella opportunità di redigere un regolamento organico per disciplinare i rapporti con il personale, per quanto non stabilito dai contratti collettivi di lavoro e di redigere

---

(7) Riunioni del comitato permanente e del consiglio di amministrazione dell'11 e 12 ottobre 1972.

l'organigramma dei servizi della direzione generale, allo scopo di determinare le esigenze per la funzionalità dei servizi stessi e nella seduta del 9 ottobre 1974 è stato approvato un primo gruppo di norme relative alle piante organiche e alle promozioni. La Corte rileva l'esigenza che sia completata la normativa in materia.

Lo sviluppo della situazione numerica del personale in servizio nel corso del quadriennio è sinteticamente esposto nella unita tabella la quale evidenzia un decremento del numero dei dirigenti e dei funzionari ed un sensibile aumento di quello degli impiegati di prima e seconda categoria, conseguente quest'ultimo all'applicazione delle norme del contratto collettivo le quali prevedono l'inquadramento in categoria superiore dei dipendenti che acquisiscono il corrispondente titolo di studio.

Il costo del personale complessivo annuo al 1° gennaio 1975 era di 18.000 milioni con una media di circa 11 milioni annui per dipendente.

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabelle retributive in vigore al 1° gennaio 1975.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERSONALE						
	In servizio	Tratte- nuto in servizio	Totale (1+2)	In servizio presso INA	In servizio presso gestioni speciali (FII)	Totale (4+5)	
	1	2	3	4	5	6	
Dirigenti (a) . . . . .	A	54	2	56	56	—	56
	B	40	(b) 5	45	45	—	45
	C	—	14 + 3	11	11	—	11
Funzionari . . . . .	A	55	—	55	54	1	55
	B	52	—	52	51	1	52
	C	—	3	3	3	—	3
Categoria I . . . . .	A	154	—	154	154	—	154
	B	250	—	250	249	1	250
	C	+ 96	—	+ 96	+ 95	+ 1	+ 96
Categoria II . . . . .	A	636	—	636	632	4	636
	B	674	—	674	669	5	674
	C	+ 38	—	+ 37	+ 1	—	+ 38
Categoria III . . . . .	A	430	—	430	428	2	430
	B	392	—	392	392	—	392
	C	—	38	38	36	2	38
Personale di piazza (categoria III)	A	43	—	43	43	—	43
	B	55	—	55	55	—	55
	C	+ 12	—	+ 12	+ 12	—	+ 12
Personale subalterno (compresi commessi « di piazza ») . . . .	A	159	—	159	158	1	159
	B	174	—	174	173	1	174
	C	+ 15	—	+ 15	+ 15	—	+ 15
Personale ausiliario (ex operaio)	A	19	—	19	19	—	19
	B	18	—	18	18	—	18
	C	—	1	1	1	—	1
Nel complesso . . . . .	A	1.550	2	1.552	1.544	8	1.552
	B	1.655	5	1.660	1.652	8	1.660
	C	+ 105	+ 3	+ 108	+ 108	—	+ 108

(a) Non compreso il direttore generale.

(b) N. 5 dirigenti trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 5 del contratto collettivo di lavoro 1° gennaio 1942 per il personale dirigente.

A) Personale presente al 1° gennaio 1971.

B) Personale presente al 1° gennaio 1975.

C) Variazioni al 1° gennaio 1975 in più o in meno.

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI DAL 1° NOVEMBRE 1974  
(contratto collettivo di lavoro 10 dicembre 1974)

GRADO	Tratta- mento minimo iniziale (triennio)	1° scatto (triennio) (+ 7% della base)	2° scatto (triennio) (+ 14% della base)	3° scatto (triennio) (+ 21% della base)
<b>Capo servizio - Ispettore superiore:</b>				
annuo . . . . .	15.466.300	16.549.000	17.631.600	18.714.200
1/15 . . . . .	951.772	1.018.400	1.085.021	1.151.649
gratifica natalizia . . . . .	1.189.720	1.273.000	1.356.285	1.439.600
<b>Ispettore generale:</b>				
annuo . . . . .	20.106.200	21.513.700	22.921.100	24.328.500
1/15 . . . . .	1.237.305	1.323.920	1.410.529	1.497.138
gratifica natalizia . . . . .	1.546.625	1.654.900	1.763.165	1.871.430
<b>Direttore centrale:</b>				
annuo . . . . .	24.529.600	26.246.700	27.963.700	29.680.800
1/15 . . . . .	1.509.513	1.615.181	1.720.843	1.826.510
gratifica natalizia . . . . .	1.886.905	2.018.985	2.151.055	2.283.150
<b>Vice direttore generale:</b>				
annuo . . . . .	27.473.100	29.396.300	31.319.400	33.242.500
1/15 . . . . .	1.690.652	1.809.003	1.927.347	2.045.692
gratifica natalizia . . . . .	2.113.320	2.261.255	2.409.195	2.557.120



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DIRIGENTI DAL 1° GENNAIO 1975  
(contratto collettivo di lavoro 2 dicembre 1975)

GRADO	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE			
	Iniziale	Dopo 3 anni	Dopo 6 anni	Dopo 9 anni
<b>Capo servizio - Ispettore superiore:</b>				
annuo . . . . .	3.794.400	4.011.000	4.227.600	4.444.100
1/15 . . . . .	233.501	246.830	260.160	273.483
gratifica natalizia . . . . .	291.885	308.550	325.200	341.855
<b>Ispettore generale:</b>				
annuo . . . . .	4.768.200	4.984.800	5.201.300	5.417.900
1/15 . . . . .	293.427	306.756	320.080	333.409
gratifica natalizia . . . . .	366.795	383.460	400.100	416.765
<b>Direttore centrale:</b>				
annuo . . . . .	6.128.700	6.452.800	6.777.000	7.101.100
1/15 . . . . .	377.150	397.095	417.046	436.990
gratifica natalizia . . . . .	471.450	496.375	521.310	546.250
<b>Vice direttore generale:</b>				
annuo . . . . .	6.826.300	7.150.400	7.474.500	7.798.500
1/15 . . . . .	420.000	440.024	459.969	479.907
gratifica natalizia . . . . .	525.100	550.040	574.965	599.895

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO FUNZIONARI

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	3	4.571.400	2.057.130	281.320	126.594	351.650	158.243
2 <sup>a</sup> . . .	3	4.937.600	2.221.920	303.850	136.733	379.820	170.916
3 <sup>a</sup> . . .	3	5.333.000	2.399.850	328.180	147.681	410.230	184.601
4 <sup>a</sup> . . .	3	5.759.800	2.591.910	354.450	159.503	443.060	199.379
5 <sup>a</sup> . . .	3	6.191.800	2.786.310	381.030	171.464	476.290	214.330
6 <sup>a</sup> . . .	3	6.656.300	2.995.335	409.620	184.329	512.020	230.411
7 <sup>a</sup> . . .	3	7.155.300	3.219.885	440.330	198.149	550.410	247.686
8 <sup>a</sup> . . .	3	7.691.900	3.461.355	473.350	213.008	591.680	266.260
9 <sup>a</sup> . . .	3	8.268.300	3.720.735	508.820	228.969	636.020	286.211
10 <sup>a</sup> . . .	—	8.888.700	3.999.915	547.000	246.150	683.750	307.688

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18 — Indennità di carica: vedi tabella n. 14.

10 <sup>a</sup> + 2,50% . . .	9.002.985	4.051.343	554.030	249.314	692.540	311.643
+ 5% . . . . .	9.117.270	4.102.772	561.060	252.477	701.330	315.596
+ 7,50% . . .	9.231.555	4.154.200	568.100	255.645	710.120	319.556

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TRATTAMENTO ECONOMICO CAPI UFFICIO E PRIMI CAPI REPARTO

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	3.825.000	1.721.250	235.380	105.921	294.230	132.401
2 <sup>a</sup> . . .	2	4.074.000	1.833.300	250.710	112.820	313.390	141.025
3 <sup>a</sup> . . .	2	4.339.000	1.952.550	267.020	120.159	333.770	150.199
4 <sup>a</sup> . . .	3	4.621.300	2.079.585	284.390	127.976	355.480	159.970
5 <sup>a</sup> . . .	3	4.936.000	2.221.200	303.750	136.688	379.690	170.860
6 <sup>a</sup> . . .	3	5.271.000	2.371.950	324.370	145.967	405.460	182.459
7 <sup>a</sup> . . .	3	5.629.800	2.533.410	346.450	155.903	433.060	194.879
8 <sup>a</sup> . . .	3	6.012.300	2.705.535	369.990	166.496	462.480	208.120
9 <sup>a</sup> . . .	3	6.420.700	2.889.315	395.120	177.804	493.900	222.255
10 <sup>a</sup> . . .	3	6.857.000	3.085.650	421.970	189.887	527.460	237.359
11 <sup>a</sup> . . .	—	7.323.600	3.295.620	450.680	202.806	563.350	253.508
Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.							
11 <sup>a</sup> + 2,50% . . .		7.419.225	3.338.651	456.570	205.457	570.710	256.821
+ 5% . . . .		7.514.850	3.381.683	462.450	208.103	578.070	260.129
+ 7,50% . . .		7.610.475	3.424.714	468.340	210.753	585.420	263.441
+ 10% . . .		7.706.100	3.467.745	474.230	213.399	—	266.749

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARI CAPI E CAPI REPARTO

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	3.238.700	1.457.415	199.300	89.685	249.130	112.106
2 <sup>a</sup> . . .	2	3.451.000	1.552.950	212.370	95.567	265.460	119.459
3 <sup>a</sup> . . .	2	3.677.000	1.654.650	226.280	101.826	282.850	127.283
4 <sup>a</sup> . . .	3	3.917.700	1.762.965	241.090	108.491	301.360	135.614
5 <sup>a</sup> . . .	3	4.183.900	1.882.755	257.470	115.862	321.840	144.828
6 <sup>a</sup> . . .	3	4.468.300	2.010.735	274.970	123.737	343.720	154.671
7 <sup>a</sup> . . .	3	4.772.100	2.147.445	293.670	132.152	367.080	165.190
8 <sup>a</sup> . . .	3	5.096.400	2.293.380	313.620	141.129	392.030	176.411
9 <sup>a</sup> . . .	3	5.443.400	2.449.530	334.980	150.741	418.720	188.426
10 <sup>a</sup> . . .	3	5.813.000	2.615.850	357.720	160.974	447.150	201.218
11 <sup>a</sup> . . .	—	6.208.400	2.793.780	382.060	171.927	477.570	214.909
Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.							
11 <sup>a</sup> + 2,50% . . .		6.289.368	2.830.216	387.040	174.168	483.800	217.710
+ 5% . . . . .		6.370.336	2.866.651	392.020	176.409	490.030	220.511
+ 7,50% . . . . .		6.451.304	2.903.087	397.000	178.650	496.260	223.313

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO IMPIEGATI DI 1ª CATEGORIA SENZA GRADO

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1ª . . .	2	2.893.100	1.301.895	178.040	80.118	222.550	100.148
2ª . . .	2	3.052.500	1.373.625	187.850	84.533	234.810	105.666
3ª . . .	2	3.220.600	1.449.270	198.190	89.186	247.740	111.483
4ª . . .	2	3.397.200	1.528.740	209.060	94.077	261.320	117.596
5ª . . .	3	3.583.700	1.612.665	220.540	99.243	275.670	124.054
6ª . . .	3	3.807.800	1.713.510	234.330	105.449	292.910	131.811
7ª . . .	3	4.045.900	1.820.655	248.980	112.041	311.220	140.051
8ª . .	3	4.299.100	1.934.595	264.560	119.052	330.700	148.815
9ª . . .	3	4.567.400	2.055.330	281.070	126.482	351.340	158.103
10ª . . .	3	4.852.900	2.183.805	298.640	134.388	373.300	167.985
11ª . . .	3	5.155.800	2.320.110	317.280	142.776	396.600	178.470
12ª . . .	—	5.479.000	2.465.550	337.170	151.727	421.460	189.659
Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.							
12ª + 2,50% . . .		5.551.328	2.498.098	341.620	153.729	427.030	192.161
+ 5% . . . .		5.623.656	2.530.645	346.070	155.732	432.590	194.665
+ 7,50% . . .		5.695.984	2.563.193	350.520	157.734	438.150	197.168

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO IMPIEGATI DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA SENZA GRADO

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	2.537.500	1.141.875	156.150	70.268	195.190	87.835
2 <sup>a</sup> . . .	2	2.689.400	1.210.230	165.500	74.475	206.880	93.094
3 <sup>a</sup> . . .	2	2.851.000	1.282.950	175.450	78.953	219.310	98.691
4 <sup>a</sup> . . .	2	3.022.300	1.360.035	185.990	83.696	232.480	104.620
5 <sup>a</sup> . . .	3	3.203.300	1.441.485	197.130	88.709	246.410	110.886
6 <sup>a</sup> . . .	3	3.395.100	1.527.795	208.930	94.019	261.160	117.524
7 <sup>a</sup> . . .	3	3.599.900	1.619.955	221.530	99.689	276.920	124.611
8 <sup>a</sup> . . .	3	3.815.300	1.716.885	234.790	105.656	293.480	132.070
9 <sup>a</sup> . . .	3	4.043.800	1.819.710	248.850	111.983	311.060	139.979
10 <sup>a</sup> . . .	3	4.287.300	1.929.285	263.830	118.724	329.790	148.405
11 <sup>a</sup> . . .	3	4.543.700	2.044.665	279.610	125.825	349.520	157.281
12 <sup>a</sup> . . .	3	4.816.300	2.167.335	296.390	133.376	370.480	166.720
13 <sup>a</sup> . . .	—	5.105.100	2.297.295	314.160	141.372	392.700	176.715
Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18							
13 <sup>a</sup> + 2,50% . . .		5.168.538	2.325.842	318.060	143.127	397.580	178.909
+ 5% . . . . .		5.231.976	2.354.389	321.970	144.887	402.460	181.109
+ 7,50% . . . . .		5.295.414	2.382.936	325.870	146.642	407.340	183.303

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO IMPIEGATI DI 3ª CATEGORIA

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1ª . . .	2	2.289.600	1.030.320	140.900	63.405	176.120	79.256
2ª . . .	2	2.436.200	1.096.290	149.920	67.464	187.400	84.330
3ª . . .	2	2.592.400	1.166.580	159.530	71.789	199.420	89.736
4ª . . .	2	2.758.300	1.241.235	169.740	76.383	212.180	95.479
5ª . . .	3	2.935.100	1.320.795	180.620	81.279	225.780	101.599
6ª . . .	3	3.122.500	1.405.125	192.150	86.468	240.190	108.085
7ª . . .	3	3.321.900	1.494.855	204.420	91.989	255.530	114.986
8ª . . .	3	3.535.200	1.590.840	217.550	97.898	271.940	122.373
9ª . . .	3	3.761.500	1.692.675	231.480	104.166	289.350	130.208
10ª . . .	3	4.001.800	1.800.810	246.260	110.817	307.830	138.521
11ª . . .	3	4.258.200	1.916.190	262.040	117.918	327.550	147.398
12ª . . .	3	4.530.800	2.038.860	278.820	125.469	348.520	156.836
13ª . . .	—	4.816.300	2.167.335	296.390	133.376	370.480	166.720

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.

13ª + 2,50% . . .	4.873.540	2.193.093	299.910	134.960	374.890	168.700
+ 5% . . . .	4.930.780	2.218.851	303.430	136.544	379.290	170.680
+ 7,50% . . .	4.988.020	2.244.609	306.960	138.132	383.690	172.665
+ 10% . . .	5.045.260	2.270.367	310.480	139.716	—	174.645
+ 12,50% . .	5.102.500	2.296.125	314.000	141.300	—	176.625

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SUBALTERNO  
(commessi, operai specializzati, preparatori sanitari, aiuto archivisti)

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	1.993.400	897.030	122.670	55.202	153.340	69.003
2 <sup>a</sup> . . .	2	2.112.900	950.805	130.020	58.509	162.530	73.136
3 <sup>a</sup> . . .	2	2.240.000	1.008.000	137.850	62.033	172.310	77.541
4 <sup>a</sup> . . .	2	2.374.800	1.068.660	146.140	65.763	182.680	82.204
5 <sup>a</sup> . . .	3	2.517.000	1.132.650	154.890	69.701	193.620	87.126
6 <sup>a</sup> . . .	3	2.667.800	1.200.510	164.170	73.877	205.220	92.346
7 <sup>a</sup> . . .	3	2.828.400	1.272.780	174.060	78.327	217.570	97.909
8 <sup>a</sup> . . .	3	2.997.500	1.348.875	184.460	83.007	230.580	103.759
9 <sup>a</sup> . . .	3	3.177.400	1.429.830	195.530	87.989	244.420	109.986
10 <sup>a</sup> . . .	3	3.368.200	1.515.690	207.270	93.272	259.090	116.590
11 <sup>a</sup> . . .	3	3.570.800	1.606.860	219.740	98.883	274.680	123.604
12 <sup>a</sup> . . .	3	3.785.100	1.703.295	232.930	104.819	291.160	131.024
13 <sup>a</sup> . . .	—	4.012.600	1.805.670	246.930	111.119	308.660	138.899

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18 — Indennità operai specializzati e preparatori sanitari: vedi tabella n. 18.

13 <sup>a</sup> + 2,50% . . .	4.062.435	1.828.096	250.000	112.500	312.500	140.625
+ 5% . . . .	4.112.270	1.850.522	253.060	113.877	316.330	142.346
+ 7,50% . . .	4.162.105	1.872.947	256.130	115.259	320.160	144.074
+ 10% . . . .	4.211.940	1.895.373	259.200	116.640	324.000	145.800



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASSUNTO  
PRESSO GLI ORGANI PERIFERICI DELLE VARIE PIAZZE (3<sup>a</sup> categoria)

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	2.289.600	1.030.320	140.900	63.405	176.120	79.256
2 <sup>a</sup> . . .	2	2.436.200	1.096.290	149.920	67.464	187.400	84.330
3 <sup>a</sup> . . .	2	2.592.400	1.166.580	159.530	71.789	199.420	89.736
4 <sup>a</sup> . . .	2	2.758.300	1.241.235	169.740	76.383	212.180	95.479
5 <sup>a</sup> . . .	3	2.935.100	1.320.795	180.620	81.279	225.780	101.599
6 <sup>a</sup> . . .	3	3.122.500	1.405.125	192.150	86.468	240.190	108.085
7 <sup>a</sup> . . .	3	3.321.900	1.494.855	204.420	91.989	255.530	114.986
8 <sup>a</sup> . . .	3	3.535.200	1.590.840	217.550	97.898	271.940	122.373
9 <sup>a</sup> . . .	3	3.761.500	1.692.675	231.480	104.166	289.350	130.208
10 <sup>a</sup> . . .	3	4.001.800	1.800.810	246.260	110.817	307.830	138.521
11 <sup>a</sup> . . .	3	4.258.200	1.916.190	262.040	117.918	327.550	147.398
12 <sup>a</sup> . . .	3	4.530.800	2.038.860	278.820	125.469	348.520	156.836
13 <sup>a</sup> . . .	—	4.816.300	2.167.335	296.390	133.376	370.480	166.720

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.

13 <sup>a</sup> + 2,50% . . .	4.873.540	2.193.093	299.910	134.960	374.890	168.700
+ 5% . . . . .	4.930.780	2.218.851	303.430	136.544	379.290	170.680
+ 7,50% . . . . .	4.988.020	2.244.609	306.960	138.132	393.690	172.665

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASSUNTO  
PRESSO GLI ORGANI PERIFERICI DELLE VARIE PIAZZE (Personale subalterno)**

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	1.993.400	897.030	122.670	55.202	153.340	69.003
2 <sup>a</sup> . . .	2	2.112.900	950.805	130.020	58.509	162.530	73.136
3 <sup>a</sup> . . .	2	2.240.000	1.008.000	137.850	62.033	172.310	77.541
4 <sup>a</sup> . . .	2	2.374.800	1.068.660	146.140	65.763	182.680	82.204
5 <sup>a</sup> . . .	3	2.517.000	1.132.650	154.890	69.701	193.620	87.126
6 <sup>a</sup> . . .	3	2.667.800	1.200.510	164.170	73.877	205.220	92.346
7 <sup>a</sup> . . .	3	2.828.400	1.272.780	174.060	78.327	217.570	97.909
8 <sup>a</sup> . . .	3	2.997.500	1.348.875	184.460	83.007	230.580	103.759
9 <sup>a</sup> . . .	3	3.177.400	1.429.830	195.530	87.989	244.420	109.986
10 <sup>a</sup> . . .	3	3.368.200	1.515.690	207.270	93.272	259.090	116.590
11 <sup>a</sup> . . .	3	3.570.800	1.606.860	219.740	98.883	274.680	123.604
12 <sup>a</sup> . . .	3	3.785.100	1.703.295	232.930	104.819	291.160	131.024
13 <sup>a</sup> . . .	—	4.012.600	1.805.670	246.930	111.119	308.660	138.899

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18 — Indennità operai specializzati e preparatori sanitari: vedi tabella n. 18.

13 <sup>a</sup> + 2,50% . . .	4.062.435	1.828.096	250.000	112.500	312.500	140.625
+ 5% . . . .	4.112.270	1.850.522	253.060	113.877	316.330	142.346
+ 7,50% . . .	4.162.105	1.872.947	256.130	115.259	320.160	144.074
+ 10% . . .	4.211.940	1.895.373	259.200	116.640	324.000	145.800

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE AUSILIARIO

(Categoria « A » - Autisti)

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	2	1.993.400	897.030	122.670	55.202	153.340	69.003
2 <sup>a</sup> . . .	2	2.112.900	950.805	130.020	58.509	162.530	73.136
3 <sup>a</sup> . . .	2	2.240.000	1.008.000	137.850	62.033	172.310	77.541
4 <sup>a</sup> . . .	2	2.374.800	1.068.660	146.140	65.763	182.680	82.204
5 <sup>a</sup> . . .	3	2.517.000	1.132.650	154.890	69.701	193.620	87.126
6 <sup>a</sup> . . .	3	2.667.800	1.200.510	164.170	73.877	205.220	92.346
7 <sup>a</sup> . . .	3	2.828.400	1.272.780	174.060	78.327	217.570	97.909
8 <sup>a</sup> . . .	3	2.997.500	1.348.875	184.460	83.007	230.580	103.759
9 <sup>a</sup> . . .	3	3.177.400	1.429.830	195.530	87.989	244.420	109.986
10 <sup>a</sup> . . .	3	3.368.200	1.515.690	207.270	93.272	259.090	116.590
11 <sup>a</sup> . . .	3	3.570.800	1.606.860	219.740	98.883	274.680	123.604
12 <sup>a</sup> . . .	3	3.785.100	1.703.295	232.930	104.819	291.160	131.024
13 <sup>a</sup> . . .	—	4.012.600	1.805.670	246.930	111.119	308.660	138.899
Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.							
13 <sup>a</sup> + 2,50% . . .		4.062.435	1.828.096	250.000	112.500	312.500	140.625
+ 5% . . . .		4.112.270	1.850.522	253.060	113.877	316.330	142.346
+ 7,50% . . .		4.162.105	1.872.947	256.130	115.259	320.160	144.074
+ 10% . . .		4.211.940	1.895.373	259.200	116.640	324.000	145.800

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE AUSILIARIO

(Categoria « A » - Operai qualificati)

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1ª . . .	3	1.802.500	811.125	110.930	49.919	138.660	62.399
2ª . . .	3	1.928.700	867.915	118.690	53.411	148.360	66.764
3ª . . .	3	2.054.900	924.705	126.460	56.907	158.070	71.134
4ª . . .	3	2.180.600	981.270	134.190	60.386	167.740	75.483
5ª . . .	3	2.307.300	1.038.285	141.990	63.896	177.490	79.870
6ª . . .	3	2.433.400	1.095.030	149.750	67.388	187.190	84.235
7ª . . .	3	2.559.700	1.151.865	157.520	70.884	196.900	88.605
8ª . . .	3	2.685.700	1.208.565	165.280	74.376	206.590	92.970
9ª . . .	3	2.812.000	1.265.400	173.040	77.868	216.310	97.335
10ª . . .	—	2.938.100	1.322.145	180.810	81.365	226.010	101.706

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE AUSILIARIO

(Categoria « B » - Operai comuni, guardiani diurni e notturni, manovali, custodi, fuochisti, personale di fatica)

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	3	1.664.800	749.160	102.450	46.103	128.060	57.629
2 <sup>a</sup> . . .	3	1.781.400	801.630	109.630	49.334	137.030	61.668
3 <sup>a</sup> . . .	3	1.897.900	854.055	116.790	52.556	145.990	65.695
4 <sup>a</sup> . . .	3	2.014.400	906.480	123.960	55.782	154.950	69.728
5 <sup>a</sup> . . .	3	2.131.000	958.950	131.140	59.013	163.920	73.766
6 <sup>a</sup> . . .	3	2.247.500	1.011.375	138.310	62.240	172.880	77.800
7 <sup>a</sup> . . .	3	2.364.100	1.063.845	145.480	65.466	181.850	81.833
8 <sup>a</sup> . . .	3	2.480.600	1.116.270	152.650	68.693	190.810	85.866
9 <sup>a</sup> . . .	3	2.597.100	1.168.695	159.820	71.919	199.770	89.899
10 <sup>a</sup> . . .	—	2.713.700	1.221.165	166.990	75.146	208.740	93.933

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE AUSILIARIO

(Categoria « C » - Personale di pulizia)

CLASSE	Anni di permanenza	Stipendio annuo	Tabella di aggiustamento	Stipendio mensile (1/15)	Tabella di aggiustamento	Gratifica natalizia	Tabella di aggiustamento
1 <sup>a</sup> . . .	3	1.428.100	642.645	87.880	39.546	109.850	49.433
2 <sup>a</sup> . . .	3	1.528.000	687.600	94.030	42.314	117.540	52.893
3 <sup>a</sup> . . .	3	1.627.900	732.555	100.180	45.081	125.220	56.351
4 <sup>a</sup> . . .	3	1.727.900	777.555	106.330	47.849	132.920	59.811
5 <sup>a</sup> . . .	3	1.827.800	822.510	112.480	50.616	140.600	63.270
6 <sup>a</sup> . . .	3	1.927.900	867.555	118.640	53.388	148.300	66.735
7 <sup>a</sup> . . .	3	2.027.800	912.510	124.790	56.156	155.990	70.195
8 <sup>a</sup> . . .	—	2.127.800	957.510	130.940	58.923	163.680	73.654

Importo fisso fuori tabella: vedi tabella n. 18.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## INDENNITÀ DI CARICA PER FUNZIONARI

CLASSE	Anni di permanenza	Annua	Mensile (1/15)	Gratifica natalizia
1 <sup>a</sup> . . . . .	3	688.800	42.388	52.985
2 <sup>a</sup> . . . . .	3	739.500	45.508	56.885
3 <sup>a</sup> . . . . .	3	790.300	48.634	60.792
4 <sup>a</sup> . . . . .	3	841.000	51.754	64.692
5 <sup>a</sup> . . . . .	3	891.800	54.880	68.600
6 <sup>a</sup> . . . . .	3	942.500	58.000	72.500
7 <sup>a</sup> . . . . .	3	993.300	61.126	76.407
8 <sup>a</sup> . . . . .	3	1.044.000	64.246	80.307

*NOTA:* A ciascun funzionario è attribuita l'indennità di carica corrispondente alla classe della tabella stipendiale cui è assegnato.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ASSEGNI ANNUI PER COMBATTENTI

INDICE		Annuo	Mensile (1/15)	Gratifica natalizia
23-27-31-32-33	1 campagna . . . . .	70.000	4.308	5.385
24-28-34-50	2 campagne . . . . .	87.500	5.385	6.731
25-35-51	3 campagne . . . . .	104.600	6.437	8.046
26-36-37-38	4 campagne . . . . .	121.700	7.489	9.361
9	Croce al merito di guerra . . . . .	11.300	695	869
8	Croce al valor militare . . . . .	14.200	874	1.093
7-18-19-21-48-49	Medaglia di bronzo - Mutilati e invalidi di guerra o civili di guerra con assegno rinnovabile o pensione di VII e VIII categoria - Volontari di guerra . . . . .	29.700	1.828	2.285
6-10-12-13-14-15 16-17 42-43-44-45-46-47	Medaglia d'argento - Promozione al merito di guerra - Mutilati e invalidi di guerra o civili di guerra delle prime sei categorie di pensione . . . . .	57.900	3.563	4.454



INDENNITÀ PER IL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI O REPARTI  
MECCANOGRAFICI ED ELETTROCONTABILI

	Annua	Mensile (1/15)	Gratifica natalizia
a) Addetti alle macchine perforatrici, verificatrici, selezionatrici, interpreti, inseritrici, riproduttrici, tabulatrici . . . . .	255.200	15.705	19.631
b) Pannellisti, operatori pannellisti, consollisti, lettori di circuito, sistemisti ed analisti di centri elettronici, operatori di elaboratori di centri elettronici, programmatori, codificatori (traduttori di programmi in istruzioni a macchina) . . . . .	348.000	21.415	26.769

*NOTA:* Spetta al personale dei centri o reparti meccanografici ed elettrocontabili addetto in modo continuativo e diretto al funzionamento delle macchine sopraindicate, nonché a quello incaricato delle analisi e delle programmazioni per gli elaboratori elettronici;

non spetta ai funzionari, ai capi ufficio ed ai primi capi reparto;

spetta anche in caso di assenza dal servizio per ferie, per malattia e per permessi.

INDENNITA ANNUA DI RISCHIO

	Annua	Mensile (1/13)
Cassiere centrale . . . . .	150.000	11.540
Cassiere capo - Cassiere principale . . . . .	120.000	9.231
Cassiere . . . . .	75.000	5.769
Vice cassiere . . . . .	50.000	3.850
Impiegati e commessi dell'Ufficio cassa . . . . .	20.000	1.540
Economo principale . . . . .	40.000	3.080
Fiduciario agenzia postale . . . . .	40.000	3.080

*NOTA:* È corrisposta in tredici mensilità.

È esclusa dal calcolo della base retributiva per la determinazione dell'indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva del preavviso (contratto normativo, articolo 68).

Cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non è dovuta nel caso di assenza dal servizio, per qualsiasi motivo, eccedente il mese.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Importo annuo	Importo mensile (1/15)	Gratifica natalizia
Importo fisso fuori tabella . . . . .	464.000	28.554	35.692
Importo fisso fuori tabella aggiuntivo . . . . .	480.000	29.538	36.922
Indennità operai specializzati e preparatori sanitari . .	116.000	7.138	8.922
Indennità per locali disagiati . . . . .	174.000	10.708	13.385
Aggiunta di famiglia per la moglie con reddito (per il personale già in servizio al 18 dicembre 1952) . . . . .	80.000	4.920	6.200

	Importo annuo	Importo mensile (1/12)
Integrazione aziendale assegni familiari . . . . .	80.000	6.667

*NOTA:* Spettante a tutto il personale amministrativo assunto in servizio dopo il 18 dicembre 1952 per ciascun carico familiare. Assorbe e sostituisce l'aggiunta di famiglia per la moglie a carico e l'indennità persone a carico, spettante al personale in servizio al 18 dicembre 1952.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INDENNITÀ DI TURNO PER OPERATORI CME  
(Articolo 2 accordo aziendale 24-31 maggio 1972)

	Importo —
a) Indennità mensile (per 11 mesi) . . . . .	60.900
b) Riduzione per ogni turno pomeridiano effettuato in meno . . . . .	3.630
c) Riduzione proporzionale per ogni giornata di assenza senza retribuzione	2.040

DIARIE PER MISSIONI

	Diaria	Integra- zione fissa	Totale
<b>Articolo 1 - lettera b) - diaria giornaliera:</b>			
nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia:			
con pernottamento . . . . .	9.180	1.700	10.880
senza pernottamento . . . . .	8.410	—	8.410
nelle altre città:			
con pernottamento . . . . .	8.410	1.700	10.110
senza pernottamento . . . . .	6.885	—	6.885
per il giorno di rientro in sede . . . . .	6.885	—	6.885
<b>Articolo 2 (Ispettori amministrativi) - diaria giornaliera:</b>			
nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia			
	12.695	3.400	16.095
nelle altre città . . . . .	11.935	3.400	15.335
per il giorno di rientro in sede . . . . .	6.885	—	6.885

Passando ad altre considerazioni, sempre in materia di personale, va notato che in applicazione delle leggi concernenti benefici a favore degli ex combattenti risultano collocati a riposo al 31 dicembre 1974, 173 dipendenti dei quali 19 dirigenti, 20 funzionari, 118 impiegati e 16 subalterni e ausiliari.

Nel periodo in esame è stato anche approvato dal consiglio di amministrazione un accordo con i sindacati concernente il trattamento di previdenza del personale (adunanze del 18 e 26 luglio 1973).

In base a detto accordo l'Istituto — che prima di esso era tenuto a corrispondere le pensioni e a sopportare gli oneri della loro rivalutazione, in base agli aumenti retributivi del personale in servizio soltanto per gli iscritti alla previdenza aziendale e cioè per un numero chiuso di persone, numero destinato col tempo a ridursi e scomparire — si è ora non soltanto assunto l'onere della rivalutazione — sia pure per la parte eccedente la rivalutazione operata dall'INPS — per tutto il personale, ma ha concesso sostanziali miglioramenti del trattamento pensionistico a favore di tutti.

L'accordo dà soluzione ad una questione che si protraeva da anni, ma mentre esso era stato per il passato sempre subordinato al passaggio all'INPS di tutto il personale dell'INA è stato invece approvato, in prospettiva di tale auspicato passaggio, ma con una immediata applicazione garantita dall'Istituto.

Rileva la Corte che si sono venuti così a determinare oneri di ingente e non calcolato ammontare deliberati in un momento nel quale il problema della spesa pubblica corrente era già al centro dell'attenzione.

Oneri dei quali, pur essendo stata fatta riserva, non si è ancora operato un esatto calcolo né sono stati indicati i mezzi di copertura. Ciò, nonostante i continui richiami del collegio sindacale e la richiesta di chiarimenti indirizzata dai Ministeri vigilanti.

Di fatto, si continua a disporre annualmente le spese necessarie per il pagamento delle pensioni senza alcun accantonamento.

È necessario, pertanto, che alla questione sia data pronta soluzione, in quanto la situazione irregolare che già in passato esisteva circa la mancanza di idonei accantonamenti per il trattamento di previdenza si è ulteriormente e considerevolmente aggravata.

#### 5. — *Gestioni speciali.*

Delle gestioni speciali, affidate all'INA da norme particolari, si è già fatto cenno nelle precedenti relazioni. Una più ampia esposizione appare, però, opportuna.

Siccome le risultanze di tali gestioni si riflettono su quella dell'Istituto — quali componenti dei conti creditori e debitori diversi — ritiene la Corte che vada valutata la possibilità per queste gestioni speciali di una approvazione coordinata con quella del bilancio dell'Istituto del quale i primi potrebbero costituire allegato.

Alla data di approvazione del bilancio 1974 il consiglio di amministrazione dell'Istituto aveva preso in esame i rendiconti o bilanci delle gestioni stesse rispettivamente per gli esercizi appresso indicati: polizze fidejussorie (esercizio 1973); fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo — dazieri (esercizio 1973); fondo di garanzia per le vittime della strada (esercizio 1973); conto consortile (esercizio 1972-1973); gestione crediti all'esportazione (rendiconti trimestrali 1971-1972-1973). Non risultavano essere sottoposti ad approvazione il rendiconto del fondo indennità impiegati relativo all'esercizio 1973-1974.

##### a) *Garanzia crediti all'esportazione.*

Su questa gestione la Corte ha riferito in occasione della relazione al Parlamento sui rendiconti generali dello Stato

per il 1973 e il 1974. Va qui soltanto accennato che la gestione in assicurazione e riassicurazione è condotta dall'INA per conto dello Stato, con resa trimestrale dei conti dall'Istituto al comitato che sovrintende alle gestioni, conti che vengono poi comunicati al Ministero del tesoro. Detto comitato delibera sulla concessione di garanzie e sul pagamento di indennizzi, mentre rimane all'INA l'attività esecutiva con obbligo di conformarsi alle pronunce del comitato.

Come già rilevato nella relazione della Corte sul rendiconto generale anzidetto, la gestione di detto anno è stata caratterizzata dall'aumento dei « sinistri » cioè di eventi indicati nei numeri 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (quali il mancato trasferimento valutario, il mancato pagamento da parte dell'ente pubblico committente o garante) con conseguente aumento degli indennizzi. Questo fenomeno è destinato ad assumere proporzioni sempre più vaste e la gestione assicurativa, dopo sedici anni di autosufficienza attraverso l'utilizzo del monte premi, appare dal 1971 in una crisi finanziaria che si è andata sempre più aggravando.

Negli anni 1972 e 1973 si è potuto far fronte alle crescenti esigenze di cassa per il pagamento degli indennizzi, mediante il ricorso al fondo autonomo presso il Mediocredito (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 131 del 1967), che è stato in grado di somministrare i fondi all'uopo necessari, soprattutto per il recupero di circa 18 miliardi di lire in seguito all'accordo di « rifinanziamento con l'Egitto ».

Nel 1974 la situazione finanziaria, in mancanza di idonei tempestivi provvedimenti, è venuta ad ulteriormente aggravarsi.

Nella anzidetta relazione sono esposte le cause che hanno determinato la detta situazione finanziaria e cioè decisioni e indirizzi adottati in questi ultimi anni, sia in sede ministeriale sia in sede di comitato e cioè la concessione della ga-

ranzia assicurativa alle imprese operanti in Libia quando risultavano prevedibili gli eventi che avrebbero dato luogo ad indennizzi; accordi intergovernativi di « consolidamento » di debiti di determinati paesi verso operatori italiani, nei confronti dei quali la gestione è tenuta a corrispondere gli indennizzi, il cui recupero è rinviato nel tempo; i numerosi casi di insolvenza di altri paesi cui si è ritenuto di porre riparo in sede governativa mediante accordi di « rifinanziamento », e cioè la concessione di « crediti di carattere finanziario », che ha consentito al paese finanziato di pagare i propri debiti (sia pure con valuta fornita dallo stesso creditore, l'Italia) ed alla gestione di recuperare, in tutto o in parte, gli indennizzi corrisposti.

Ciò che più conta rilevare è però che nel 1974, pur in presenza di scarse disponibilità della gestione, il comitato che vi sovrintende ha riconosciuto i sinistri vantati da alcune imprese italiane nei confronti dei committenti libici per un importo di oltre 50 miliardi.

In conseguenza l'Istituto ha dovuto seguire il criterio di una ripartizione dei pagamenti degli indennizzi liquidati, dopo aver interpellato i Ministeri competenti e il comitato (8).

Da questa vicenda — come esattamente rilevato dal collegio sindacale — può trarsi la considerazione che nella pratica applicazione il sistema della garanzia dei crediti all'esportazione, quale deliberato dalle norme vigenti, è venuto a configurarsi in maniera anomala, attribuendosi a certi organi poteri decisionari per l'assicurazione di garanzie e la liquidazione di sinistri, a prescindere dalle disponibilità finanziarie della gestione e poi riversandosi sull'ente gestore le conseguenze e le difficoltà derivanti da tali deliberazioni.

(8) Con legge 11 febbraio 1975, n. 30, è stata autorizzata la spesa di 50 miliardi per gli esercizi 1974 e 1975 e altri 50 miliardi sono stati stanziati dallo stato di previsione della spesa del 1976.

Inoltre, il sistema attuato comporta il formarsi di oneri latenti per il bilancio dello Stato e determina la erogazione di « maggiori » somme che in definitiva andranno sempre a gravare sull'erario, in conseguenza del riconoscimento di interessi per il ritardo nei pagamenti degli indennizzi.

Per l'accertamento delle eventuali responsabilità i fatti erano stati portati a conoscenza del procuratore generale della Corte dei conti, ma la legge del 1975 con una norma sostanzialmente di sanatoria ha determinato il venir meno dei presupposti della responsabilità per cui il pubblico ministero ha disposto l'archiviazione degli atti.

#### b) Fondo indennità impiegati.

La gestione del fondo indennità impiegati è stata affidata all'INA dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Ai sensi delle citate disposizioni di legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita detta gestione a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, composto di rappresentanti dei Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro, delle organizzazioni sindacali e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Tale comitato, costituito con decreto interministeriale 26 maggio 1953, non è stato ricostituito con la sostituzione dei funzionari ministeriali cessati dal servizio e con la nomina di un nuovo rappresentante dei lavoratori dell'industria.

Va osservato, in via preliminare, che permane, di fatto, per il fondo un regime di proroga non sostenuto da idoneo provvedimento legislativo, in quanto il disegno di legge, al riguardo, opportunamente predisposto dal competente Ministero, non è stato ancora preso in esame dalle Camere. Ciò spiega perché delle ditte iscritte al fondo (circa 11.000) solo il 6 per cento abbia presentato la denun-

cia del personale per l'esercizio 1972-73.

Dal rendiconto di questo esercizio risulta un incremento netto di lire 132.171.633 e una consistenza del fondo di lire 11.607.258.663; mentre gli accantonamenti, investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ammontavano a lire 15.589.437.892.

Come esattamente rilevato dal collegio sindacale, in difformità a quanto prescritto dall'articolo 3, secondo comma, punto 1) del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 gli investimenti in titoli di Stato superano il limite dell'80 per cento delle attività e costituiscono il solo modo di investimento dello stesso, mentre il regio decreto-legge sopra citato prevede anche - sempre nell'ambito dell'80 per cento - l'apertura di conti correnti fruttiferi presso il tesoro dello Stato, mentre per il rimanente 20 per cento consente l'investimento in uno dei modi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

A tale situazione è necessario ovviare con tempestivi provvedimenti.

#### c) Conto consortile.

Questa gestione, istituita dalla legge sulla assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti 24 dicembre 1969, n. 990, assume più un rilievo tecnico ai fini assicurativi che un concreto contenuto.

I rendiconti presentati ed approvati dal consiglio di amministrazione sono quelli relativi agli esercizi 1971, 1972 e 1973 e con essi si è provveduto al riparto tra le varie imprese del saldo attivo.

#### d) Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In ordine a questa gestione, creata anche essa dalla citata legge sulla assicurazione obbligatoria, risultano approvati i rendiconti fino all'esercizio 1973. Un par-

ticolare cenno va fatto degli interventi a favore della liquidazione della società Mediterranea.

Nella precedente relazione è stata data notizia di altri interventi effettuati dall'INA nella liquidazione della società Mediterranea, ma la entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria ha fornito occasione per un nuovo intervento dell'Istituto, questa volta nella sua veste di gestore del fondo suddetto.

L'articolo 37 della citata legge stabilisce che gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione o a quella di entrata in vigore della legge stessa, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, possono agire nei confronti delle imprese designate per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella allegata alla legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Con deliberazione in data 23 dicembre 1971 il consiglio di amministrazione dell'INA autorizzò il conferimento del mandato alla compagnia Mediterranea di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, a provvedere, in sostituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada, alla corresponsione di acconti agli aventi diritto al risarcimento nei confronti di ex assicurati della compagnia stessa, a norma dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, acconti contenuti nei limiti dell'80-90 per cento dei crediti sicuramente e definitivamente ammessi al passivo, entro la misura in cui l'ammissione al passivo risultasse definitiva e senza eccezioni e nei limiti degli oneri a carico del fondo.

L'anzidetta deliberazione non è stata ritenuta dal collegio sindacale conforme all'articolo 37 sopra riportato, in quanto

non inquadrabile nella fattispecie prevista dall'articolo stesso che, per il risarcimento dei danni degli aventi diritto nei confronti di imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta e quindi anche della società Mediterranea, prevede l'intervento delle imprese designate e non del fondo e subordina questo intervento al primo riparto dell'attivo che costituisce presupposto o condizione per l'intervento stesso e che non si era ancora avuto nella liquidazione della Mediterranea.

La convenzione relativa al conferimento dell'anzidetto mandato è stata approvata dai Ministeri dell'industria e del tesoro i quali, su richiesta della Corte, hanno concordemente affermato (lettera 6 settembre 1972, n. 27905 e 13 dicembre 1972, n. 172005) di ritenere immune da rilievi l'anzidetta delibera, considerando che l'onere del risarcimento dei danni cagionati dagli assicurati alla Mediterranea fa carico in definitiva al fondo di garanzia predetto, in quanto il fondo stesso ha l'obbligo di rimborsare alle imprese designate le somme da esse anticipate; che le finalità della prefata legge n. 990 del 1969 possono essere perseguite con mezzi e strumenti diversi, non avendone la legge stessa prescritto alcuno; che la suddetta delibera consente di intervenire, attraverso una più rapida definizione delle pratiche in contestazione, alla sollecita chiusura della gestione liquidatoria della compagnia Mediterranea di assicurazioni.

Gli argomenti addotti dai Ministeri non valgono, però, a superare l'osservazione che un ente pubblico al quale sia stata affidata la gestione di fondi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse deve obbligatoriamente seguire le modalità che per la gestione stessa, siano prefissate dalla legge (9).

Va aggiunto che l'intervento dell'ente pubblico nei confronti della liquidazione

(9) In sede di merito varie sentenze hanno sostanzialmente seguito l'interpretazione esposta nel testo.



non sembra che abbia, ad oggi, conseguito il risultato che si proponevano le amministrazioni vigilanti di una più sollecita chiusura della gestione liquidatoria ed è necessario che a ciò tempestivamente si provveda.

Può, invece, rilevarsi che esso, in tal modo attuato, non ha agevolato e non poteva agevolare le operazioni perché si giungesse ad un primo riparto dell'attivo e comunque la situazione, quale rappresentata dal liquidatore, non lascia prevedere prossima - a meno che non intervengano direttive risolutorie da parte degli organi competenti - una definizione, ove si tenga conto che su un totale di 15.792 ammissioni al passivo della liquidazione per 15,490 miliardi risultavano (al 23 novembre 1973) definite 2.531 con pagamenti eseguiti per 4,633 miliardi, per cui anche a voler ritenere tutte senza seguito le 2.591 ammissioni così indicate e che aggiunte alle 669 rinunce portano ad un totale di 3.250 rimangono sempre 10.001 pratiche non definite delle quali 2.893 in giacenza presso l'ufficio legale.

e) *Polizze fidejussorie.*

Il servizio delle polizze fidejussorie che l'Istituto emette a favore degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette, in parziale sostituzione delle cauzioni dovute per gli appalti esattoriali (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858), è svolto in gestione speciale, data la particolarità del tipo di polizza, come già illustrato nella precedente relazione.

La gestione che si periodizza, in corrispondenza alla durata dell'appalto, in termini decennali, si è conclusa con il 1973 e con il 1974 è iniziato un nuovo periodo.

f) *Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (dazieri).*

Sul fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo ci si è soffermati nella pre-

cedente relazione per esporre la situazione di squilibrio tra entrate e uscite del fondo e la esigenza di un credito dell'INA per anticipazioni effettuate tra il 1965 e il 1966.

Nel periodo in esame è stato conseguito il recupero di questa anticipazione, ma l'anzidetta situazione di squilibrio, men che modificarsi in senso positivo, si è venuta aggravando - come risulta dai dati esposti nei rendiconti (l'ultimo approvato è quello dell'esercizio 1973) - in conseguenza dell'applicazione delle leggi in favore dei combattenti (24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824) e ancor più di quella (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649) sull'esodo volontario. Lo squilibrio tra entrate e uscite del fondo di integrazione ha comportato anticipazioni straordinarie da parte dell'INPS per 45,8 miliardi.

Tale circostanza, induce la Corte a richiamare nuovamente l'attenzione degli organi competenti sulla necessità di iniziative intese ad una sollecita definizione del provvedimento di legge a suo tempo elaborato.

g) *Gestioni di previdenza e fondi di assistenza vari.*

Una trattazione congiunta può esser fatta per le gestioni di previdenza e fondi di assistenza per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e piazzisti e per gli impiegati dipendenti da proprietari dei fabbricati.

Trattasi di fondi previsti da vecchi contratti collettivi, stipulati prima dell'ultimo conflitto, vigente il sistema corporativo.

Nelle convenzioni a suo tempo stipulate oltre che l'affidamento all'Istituto della gestione della previdenza e assistenza è previsto che entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio l'Istituto debba compilare i bilanci delle gestioni, con accredito della metà degli utili al fondo di assistenza ed acquisizione dell'altra metà da parte dell'Istituto.

L'Istituto deve, inoltre, gestire i fondi di assistenza e sulle somme dei fondi è tenuto a corrispondere un interesse.

Un cenno va fatto, infine, delle gestioni a stralcio.

Il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è stato soppresso in seguito al passaggio all'INPS disposto con legge 29 luglio 1971.

Con rendiconto finale al 31 agosto 1971 è stata effettuata la chiusura della gestione sulla base di criteri stabiliti d'intesa tra INPS e INA.

I fondi di previdenza « Studi professionali », dipendenti da farmacie e « Farmacisti collaboratori » sono cessati dal 1963.

Rimane solo in vigore il conto « fondo assistenza », il quale viene ancora alimentato dagli interessi maturati sul saldo del conto stesso a fine di ciascun esercizio e dagli interessi maturati sulle liquidazioni in giacenza.

Lo scopo del fondo assistenza, al momento della sua costituzione, era quello di concedere erogazioni straordinarie agli iscritti al fondo di previdenza. Attualmente, pertanto, le operazioni contabili sono limitate alle sole liquidazioni per riscatto e sinistri sulla base dei contributi risultanti, versati all'epoca della disdetta, capitalizzati al 4,25 per cento e 4 per cento.

In fase di liquidazione prossima alla chiusura si trovano le gestioni polizze combattenti e gestione mutua previdenza.

#### h) Altre gestioni.

Per quanto riguarda il servizio delle sovvenzioni a dipendenti pubblici con garanzia di cessione di una quota degli emolumenti contemplate dal n. 12 dell'articolo 15 del testo unico, nel 1972 è stata data disdetta alla società per azioni « Previdenza del lavoro » che gestiva il servizio stesso per conto dell'INA, e tale attività non è stata più espletata.

Un cenno va fatto, infine, alla gestione del servizio rischi agricoli (legge 25 maggio 1970, n. 364 e decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1970).

In adempimento alla legge n. 364 del 1970 è stato istituito il fondo di solidarietà nazionale allo scopo di consentire ai consorzi di produttori agricoli di attenuare i danni economici, conseguenti ad eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, con il ricorso a forme assicurative particolari, mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino al Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (CIRAS) costituito presso l'INA e da esso gestito.

Sempre in base all'articolo 21 è prevista da parte dell'INA la retrocessione di una quota dei rischi assunti in riassicurazione alle imprese partecipanti al citato consorzio, avendo riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna compagnia, e ciò anche al fine di realizzare una solida comunione di interessi tra l'INA e le imprese cedenti-retrocessionarie, vincolandole implicitamente ad una condotta tecnica adeguata nel rispetto dell'interesse dell'erario e degli assicurati.

Infine per la quota di rischi conservata dall'INA si è proceduto a stipulare un contratto di riassicurazione *stop-loss* con la compagnia Suisse de Reassurances di Zurigo per garantire l'Istituto dagli eventuali andamenti sfavorevoli della campagna assicurativa grandine.

#### 6. — Società collegate.

Come ricordato nella precedente relazione, l'Istituto ha assunto, in applicazione dell'articolo 15, n. 11 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private — che prevede, tra i modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità patrimoniali « partecipazioni ad imprese assicurative nazionali ed estere, di qualsiasi natura, sulla vita e contro i danni, in misura non superiore al

5 per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali» — e delle corrispondenti norme anteriori, partecipazioni in una serie di imprese assicurative, tra le quali prevalente rilievo assumono quelle del cosiddetto « gruppo INA », formato, oltre che dall'Istituto, dalla società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia » (Assitalia) e dalla « Praevidentia » i cui pacchetti azionari sono, per elevatissime quote, proprietà dell'Istituto stesso.

Per ben valutare, però, l'effettiva consistenza del gruppo INA, occorre ampliare l'esame al di là delle partecipazioni assicurative, in quanto non solamente nelle società prima indicate ma anche in altre l'Istituto ha partecipazioni a carattere pressoché totalitario o quanto meno una posizione di comando. Va anche tenuto presente come la realtà delle partecipazioni stesse vada vista, al di là delle qualificazioni giuridiche, anche tenendo conto del fatto che delle quote di capitale sociale non posseduto dall'INA lo sono da parte di società collegate.

Il quadro del gruppo INA si allarga allora, quanto meno, all'Istituto fiduciario, alle Cartiere Miliani — in relazione alle quali dei cenni saranno di seguito fatti in ordine all'operazione di aumento di capitale — e alla Bimospa.

L'azione di tutte queste società non può costituire oggetto di rilevazioni sistematiche, necessarie a determinare la condotta dell'azionista.

Negli anni trascorsi informative agli organi dell'INA sulla situazione delle società collegate si sono avute solo al momento in cui è stato proposto un aumento di capitale, cioè solo nel caso di evenienze di carattere eccezionale.

Già in precedenti relazioni si è constatato come si sia attuato un sistema di partecipazione per società collegate senza una apposita disciplina, cioè il sistema di partecipazione per società collegate attuato dall'INA si sia in certo senso venuto a costituire *extra ordinem*, senza che fosse espressamente previsto da una apposita disciplina normativa. Di

qui l'esigenza di adottare sistemi organizzativi che garantiscano in fatto il soddisfacimento della obiettiva necessità che dello svolgimento delle gestioni abbiano piena conoscenza gli organi dell'Istituto.

La partecipazione di un ente pubblico al capitale di una società istituisce, inoltre, un rapporto di vigilanza e di controllo quando abbia una importanza quantitativa tale da assicurare una maggioranza stabile. Tale rapporto, comporta il potere dell'ente pubblico di emanare disposizioni per determinare la volontà degli organi sociali delle società e di designare gli amministratori.

Un avvio alla razionalizzazione del sistema si è avuto con la deliberazione del 24 maggio 1973 con la quale il consiglio di amministrazione dell'INA ha stabilito che la designazione di amministratori o di componenti il consiglio di amministrazione e i collegi sindacali da parte dell'INA viene effettuata dal presidente, d'intesa con il direttore generale, e comunicata al comitato permanente, al quale il consiglio ha delegato il potere di autorizzare il vincolo su titoli di proprietà dell'INA per le cauzioni che gli amministratori debbono costituire a termini di legge.

Per il coordinamento dell'attività delle società, il presidente e il direttore generale debbono dare, con periodicità, di regola trimestrale, al comitato permanente notizie sull'andamento delle società e sugli eventuali problemi di scelta e di indirizzo che debbono essere risolti dall'INA quale azionista, con eventuali comunicazioni al consiglio di amministrazione allorché ne venga fatta richiesta in questi sensi da parte di componenti del comitato permanente o del collegio sindacale; il presidente e il direttore generale dell'INA debbono fare al consiglio di amministrazione relazione annuale sui risultati delle gestioni delle società, per la valutazione spettante all'INA, sempre quale azionista.

Si è detto avvio alla razionalizzazione, in quanto è solo dalla verifica dell'opera-

re di questi strumenti organizzativi, nel primo periodo non ancora compiutamente attuati, che potrà essere valutata la loro vera portata innovativa.

Così l'esercizio del potere di designazione, quali che siano le modalità concrete seguite, quando si tratti di società a partecipazione prevalente o totalitaria, proprio perché costituisce elemento del rapporto di vigilanza e di controllo che si istituisce, si ripete ancora, tra ente pubblico e società è momento di non scarso rilievo per l'ente partecipante. È, quindi, competenza del consiglio di amministrazione, che delibera « su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda » o per delega di questi del comitato permanente la sostanziale approvazione delle designazioni effettuate nel modo suindicato da organi dell'Istituto che per la loro competenza possono indirizzare le scelte ma non assumere deliberazioni. Ciò in quanto il direttore generale ha la direzione dei servizi e il presidente dell'Istituto la rappresentanza dell'Ente, e, sotto questo ultimo profilo, è noto come possa aversi una dissociazione tra il potere deliberativo e quello rappresentativo dell'Ente, cioè che il potere di rappresentanza esista nei limiti di precedenti deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione.

Ed è sempre la concreta attuazione suddetta che potrà fornire elementi di giudizio in ordine a quanto osservato nelle precedenti relazioni circa la pratica invalsa di preporre le medesime persone fisiche agli uffici di presidente, amministratore, direttore generale presso l'Istituto e le diverse società, così determinandosi una confusa situazione dei rapporti intercorrenti tra i vari enti e rendendo sostanzialmente una gestione fiduciaria quella che non può che svolgersi sulla base di deliberati assunti con conoscenza degli elementi di fatto da parte degli organi deliberanti dell'Istituto.

Per quanto concerne le singole partecipazioni, è opportuno un cenno partico-

lare in ordine ai seguenti fatti occorsi nel periodo in esame.

Va subito accennato che, per quanto riguarda l'Istituto nazionale fiduciario, l'INA è stato fino a tutto il 1974 unico azionista e ciò è in contrasto con i limiti derivanti dalla competenza istituzionale dell'ente che viene, in tal modo, a svolgere attività non consentite dalla legge. Nel 1975 una quota della partecipazione è stata assunta dalla società Le Assicurazioni d'Italia.

Già nella precedente relazione si è trattato dell'inammissibilità della fissazione, in occasione dell'aumento di capitale delle società alle quali l'INA partecipa, di un sovrapprezzo azioni, che, se può ammettersi come onere imputato a nuovi azionisti in corrispondenza a riserve latenti, non ha significato nei confronti dell'unico ed originario azionista, traducendosi, in tal caso, in una erogazione a fondo perduto che altera la valutazione dei risultati della partecipazione.

Si è anche riferito dell'avviso espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, pur non ritenendo il sovrapprezzo una erogazione a fondo perduto, avendo comunque lo scopo della conservazione del valore insito nelle partecipazioni azionarie compreso quello stesso delle riserve latenti, ha ritenuto che lo stesso andasse riguardato come un finanziamento attuato con modalità inconsueta.

L'esame dei dati desunti dai bilanci delle società collegate ha anche consentito nella precedente relazione di rilevare come la costituzione del fondo sovrapprezzo azioni ed i prelievi da esso a favore del conto profitti e perdite hanno reso possibile che i bilanci di taluni esercizi non chiudessero in perdita, perdita il cui ammontare, diversamente, sarebbe stato pari alla differenza tra l'importo dell'effettuato prelievo e l'utile risultato a chiusura dell'esercizio, ovvero hanno consentito di attuare il rafforzamento della riserva ordinaria ed, in parte, l'aumento del capitale sociale senza ulteriori esborsi, per i cor-

rispondenti importi, da parte degli azionisti.

Con deliberazione in data 6 dicembre 1973, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ha deliberato la partecipazione dell'Istituto ad un nuovo aumento di capitale della società Le Assicurazioni d'Italia da sei a dieci miliardi, mediante sottoscrizione di nuove azioni al prezzo unitario di lire mille più un sovrapprezzo di lire duemilacinquecento per ciascuna nuova azione (dieci miliardi).

Il collegio sindacale, in ordine al sovrapprezzo delle azioni, ha nuovamente ribadito che questa operazione non ha significato nei confronti del pressoché unico e originario azionista, traducendosi, in tal caso, in una erogazione a fondo perduto, che altera la valutazione dei risultati della partecipazione.

Pur non avendo avuto seguito detto aumento, non essendo intervenuta la prescritta autorizzazione, la Corte non può che confermare in proposito quanto già accennato nelle precedenti relazioni.

La vicenda che ha determinato il sostanziale inserimento nel gruppo INA delle Cartiere Miliani merita anche di essere specificamente segnalata.

Con regio decreto 14 settembre 1931 l'Istituto fu autorizzato, unitamente all'Istituto poligrafico dello Stato, all'INPS, al Banco di Napoli, alla Banca nazionale del lavoro e alle Assicurazioni Generali di Venezia, a rilevare e a conservare, in relazione ai futuri aumenti di capitale, il pacchetto di maggioranza della società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano ».

Fino al 1963 i risultati conseguiti dalle Cartiere stesse furono positivi sotto ogni aspetto, come dimostrano i dividendi distribuiti nei vari esercizi; negli ultimi anni, però, la società ha risentito della grave crisi, causata da uno squilibrio tra la produzione e la domanda, che ha colpito l'industria cartaria sul piano nazionale e sul piano internazionale, per cui ha dovuto registrare notevoli perdite, am-

montanti, tenendo conto delle previsioni relative al bilancio 1971, a circa lire 4 miliardi.

In conseguenza si rese necessario, a termini dell'articolo 2446 del codice civile, ridurre il capitale per un importo complessivo di lire 4.263.871.710, riducendo il valore nominale unitario delle azioni da lire 50 a lire 20; contemporaneamente agli azionisti venne proposto di reintegrare il capitale, riportandolo al precedente importo di lire 7.106.452.850, mediante versamento di lire 30 in ragione di ogni azione posseduta.

Il collegio sindacale osservò che l'Istituto subiva la perdita per la svalutazione del capitale, e prospettò che dovesse escludersi la possibilità della sottoscrizione per reintegro di quote dei privati e la stessa partecipazione dell'INA alla reintegrazione delle quote già di propria spettanza, in quanto trattavasi di nuovo investimento in società per azioni non quotate in borsa, investimento vietato dalla legge.

Il comitato permanente addiveniva al diverso avviso che non si trattava di nuovo investimento, ma di provvedimento occorrente a mantenere un investimento già esistente, invariato restando il livello della partecipazione, cosicché espresse parere favorevole alla autorizzazione richiesta per la reintegrazione del capitale sociale della società « Cartiere Miliani » *pro quota*, accogliendo quindi solo parzialmente l'osservazione del collegio e il consiglio di amministrazione (nell'adunanza del 16 febbraio 1972) deliberò in conformità.

Con decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 551, convertito in legge, è stata autorizzata in deroga alle disposizioni all'epoca vigenti questa partecipazione, sicché l'Istituto è ora possessore di 262.763.159 azioni per lire 5.255.263.180 cioè del 75,08 per cento del capitale sociale delle Cartiere. Ciò non toglie che l'operazione nel momento in cui fu deliberata si appalesse illegittima per non conformità all'articolo unico della legge 25 febbraio

1965, n. 109, il quale limitava gli investimenti in titoli azionari e obbligazionari solo a quelli emessi da società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno un quinquennio.

La partecipazione alla reintegrazione del capitale delle Cartiere Miliani costituiva, infatti, un nuovo investimento, in quanto dopo la riduzione del capitale sociale, la partecipazione al suo aumento attuava una distinta operazione, che ha con evidenza tutti i caratteri propri di un impiego della propria disponibilità patrimoniale da parte dell'INA.

#### 7. — Considerazioni conclusive.

In termini conclusivi va, in primo luogo, ripetuto quanto esposto nella precedente relazione e cioè che permane la necessità di un più esauriente ed organico assetto normativo della disciplina generale delle attività dell'Istituto e di una regolamentazione di particolari aspetti e momenti della gestione. Ciò in quanto sostanzialmente immutata è la situazione già presa in esame nelle precedenti relazioni, onde va confermata la esigenza di una attenta considerazione dei problemi, anche alla luce della situazione che verrà a determinarsi con l'attuazione dell'ordinamento comunitario europeo.

Vanno, inoltre, richiamate le osservazioni e i rilievi svolti in precedenza che concernono specificamente la opportunità e necessità:

a) che sia esaminata nelle competenti sedi la possibilità di dare una migliore articolazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese;

b) che sia tempestivamente redatta la relazione tecnico-statistica quinquennale

da comunicare al Parlamento della Repubblica;

c) che sia sempre provveduto al versamento all'erario degli utili di gestione alla chiusura di ciascun esercizio e che siano immediatamente versati quelli relativi agli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, non essendo conforme a legge il comportamento omissivo tenuto;

d) che siano portati a termine gli studi per la emanazione del regolamento per il personale da approvare dai Ministeri vigilanti;

e) che siano emanati i regolamenti interni di amministrazione previsti dallo statuto dell'Ente;

f) che sia prestata copertura agli oneri derivanti dall'accordo previdenziale;

g) che siano assunti negli investimenti, pur dopo l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1974, n. 44, oculati criteri che mantengano l'attività dell'ente nell'ambito della sua funzione istituzionale;

h) che per l'intervento del fondo di garanzia nella liquidazione della società Mediterranea e per il deliberato sovrapprezzo azioni in occasione dell'aumento di capitale della società Le Assicurazioni d'Italia non conformi a legge l'Istituto nazionale delle assicurazioni e i Ministeri vigilanti adottino i provvedimenti conseguenti;

i) che sia valutata la possibilità di una coordinata approvazione dei bilanci delle gestioni speciali con quella del bilancio dell'Istituto al quale i primi potrebbero essere allegati;

l) che sia proseguito l'iniziato processo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni dell'Istituto.